

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Biella
Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio nell'ambito dei lavori del programma costruttivo relativo all'intervento di ERP di cui alla D.C.R. Regione Piemonte 93-43238 "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012", di cui al Decreto di occupazione d'urgenza n. 1 del 03/03/2009.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(omissis)

Dispone l'occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, a favore dell'ATC della provincia di Biella autorizzandone la presa in possesso provvisoria dei beni immobili, siti nel Comune di Biella così come identificati nelle premesse, per tutto il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa ovverosia per la realizzazione di muro in cemento armato nell'ambito delle opere di urbanizzazione concernenti il programma costruttivo relativo all'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla D.C.R. Regione Piemonte 93-43238 "Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012", nell'area del "Ex cotonificio Bracco" in Biella Chiavazza, in prossimità della via Milano;

(omissis)

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
 Alvaro Galvani

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Novara
Pubblicazione avviso graduatoria definitiva alloggi ERP - Comune di Castelletto Ticino.

La 1^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - istituita presso l'A.T.C. di Novara e V.C.O. in Novara - Via Boschi n. 2 - ha formato la graduatoria *definitiva* relativa ad alloggi ERP di risulta in Castelletto Ticino.

La graduatoria è in visione presso gli Uffici del Comune di Castelletto Ticino e presso l'A.T.C. di Novara e V.C.O.

Novara, 12 maggio 2010

Il Presidente della Commissione
 Corrado Canfora

Comune di Agliano Terme (Asti)

Deliberazione C.C. n. 05 del 29/04/2010 - Variante strutturale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi della Legge Regionale 26.01.2007, n. 1 ad oggetto: - Variante di adeguamento alla L. R. 12.11.1999, n. 28/1999 e ss.mm.ii. - Variante di adeguamento alla L. R. 08.07.1999, n. 19 e ss.mm.ii. - Variante Aree Turistico Ricettive-Termali - Approvazione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

(omissis)

2) Di approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti del comma 7 e seguenti dell'art. 31 ter della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e ss.mm.ii., così come modificato dalla Legge Regionale 26.01.2007, n. 1, la Variante strutturale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale predisposta dal professionista incaricato arch. Pierluigi Ramello che risulta costituita dai seguenti elaborati: *Elaborato 1 – Relazione illustrativa e scheda quantitativa dei dati urbani.*

Elaborato 2 – Norme tecniche di Attuazione e schede normative di area.

Tavola 4.1 – Planimetria generale – scala 1:5.000.

Tavola 4.3 – Sviluppo del concentrico – scala 1:2.000.

Tavola 4.5 – Sviluppo delle aree turistico termali e turistico ricettive - scala 1:2.000.

Tavola 4.6.1 – Sviluppo delle aree produttive - scala 1:2.000.

Verifica di compatibilità acustica.

3) Di condividere, quale documentazione facente parte della Variante oggetto della presente, il contributo tecnico dell'Ing. Marina Parrinello - consulente tecnico dell'Autorità Ambientale Comunale - costituente parere motivato per la fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo. 03.04.2006, n. 152 e successivo Decreto Legislativo. 16.01.2008, n. 4 ed ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 09.06.2008 pervenuto in data 08.04.2009 – prot. n. 1858 e successivamente trasmesso da questo Comune agli Enti interessati con Nota prot. n. 1882 in data 09.04.2009, in cui si decreta il parere ambientale positivo circa la compatibilità ambientale della Variante strutturale in oggetto in quanto compatibile con la salvaguardia e conservazione delle matrici e componenti ambientali interessate; pertanto, non sussistendo criticità ambientali, non è prevista l'assoggettabilità obbligatoria della Variante in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

4) Di dare atto che gli elaborati della Variante strutturale in oggetto - indicati nel precedente punto 2) - sono stati redatti in recepimento dei pareri e delle osservazioni prodotte dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Asti in sede di Conferenza di Pianificazione;

(omissis)

Comune di Asti

Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 25 Febbraio 2010. Oggetto: Approvazione Piano di recupero denominato "Verdecasa" da realizzarsi in Asti, Loc. Santo Spirito n. 16. Intestatari: Filardo Rosetta, Viarenngo Franca, Bosco Bruno Bernardo.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunitosi nella seduta del 25 Febbraio 2010
ha deliberato

1) di approvare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 30 della legge 457 del 5 agosto 1978, il Piano di recupero

denominato “Verdecasa” intestato ai signori Filardo Rosetta, Viarengo Franca e Bosco Bruno Bernardo da realizzarsi nell’area di proprietà iscritta a Catasto al foglio n. 54, mappali nn. 755-756-757-758, finalizzato al recupero e riordino compositivo di un complesso di fabbricati abbandonati rispetto all’attività agricola, mediante interventi di ricostruzione finalizzati al riutilizzo dei fabbricati fatiscenti e aventi tipologia non congrua con quella caratteristica della zona da realizzarsi in Asti, Loc. Santo Spirito Nord n. 16, già adottato da questo Consiglio con deliberazione n. 68 del 13 ottobre 2009, secondo gli elaborati di progetto allegati alla presente deliberazione come parte integrante sotto la lettera A) e le modalità contenute nella bozza di convenzione anch’essa allegata alla presente deliberazione come parte integrante sotto la lettera B);

(omissis)

5) di stabilire che il Piano di Recupero in oggetto assumerà efficacia con la pubblicazione sul BUR della presente delibera divenuta esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell’articolo 41 bis della L.R. 56/’77 e s. m. ed i.;

(omissis)

Asti, 2 aprile 2010

Il Dirigente
Angelo Demarchis

Comune di Bardonecchia (Torino)

Decreto n. 1 del 30.03.2010 - Realizzazione nuovo poliambulatorio medico - Provvedimenti per la determinazione delle indennità di esproprio in favore degli aventi diritto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA –
SERVIZIO LL.PP.

(omissis)

Decreta

Articolo 1 – Sono richiamati i provvedimenti assunti dal Comune di Bardonecchia in merito ai previsti lavori di realizzazione del nuovo Poliambulatorio Medico, come richiamati in premessa, nonché in merito alla instaurazione del procedimento espropriativo riferito alle aree interessate.

Articolo 2 – Le indennità da corrispondere in favore dei sottoelencati aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio comunale e necessari per la realizzazione del nuovo Poliambulatorio Medico, sono determinate, ai sensi dell’articolo 5 bis della legge 08/08/1992 n. 359, così come modificato dall’art. 2 comma 89 della legge 244 del 23/12/2007, come segue:

a) Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 600 di mq. 81
Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 610 di mq. 187
Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 608 di mq. 255
Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 571 di mq. 267
Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 1289 di mq. 57
Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 1290 di mq. 231
Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 1291 di mq. 205 di complessivi mq. 1.283

Indennità d’esproprio Euro/mq. 75,00

mq. 1.283 x Euro/mq. 75,00 = Euro 96.225,00

Immobile di proprietà della Società OAK S.r.l. con sede in Torino – (omissis)

b) Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 771 di mq. 1.764

Immobile altresì censito a: Catasto Fabbricati, Foglio 30, num. 771, sub. 10, 11, 12, 13, 14 e num. 603, sub. 6

Indennità d’esproprio per l’area €/mq. 75,00

mq. 1.764 x €/mq. 75,00 = Euro 132.300,00

Indennità d’esproprio per i fabbricati = Euro 152.720,00

Indennità d’esproprio complessiva = Euro 285.020,00

Immobile di proprietà della Società OAK S.r.l. con sede in Torino – (omissis)

c) Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 1414 di mq. 111

Indennità d’esproprio per l’area €/mq. 75,00

mq. 111 x €/mq. 75,00 = Euro 8.325,00

Immobile di proprietà del Signor Lambert Luigi Giovanni, nato a Bardonecchia il 14/03/1929 – (omissis)

d) Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 1416 di mq. 72

Indennità d’esproprio per l’area €/mq. 75,00

mq. 72 x €/mq. 75,00 = Euro 5.400,00

Immobile di proprietà della Società Pied Du Plan S.r.l. con sede in Torino – (omissis)

e) Catasto Terreni, Foglio 30, particella n. 1418 di mq. 102

Indennità d’esproprio per l’area €/mq. 75,00

mq. 102 x €/mq. 75,00 = Euro 7.650,00

Immobile di proprietà dei signori: Comotti Aldo nato a Bardonecchia il 4/11/1944 – (omissis) per 3/12; Comotti Chiara nata a Torino il 02/12/1972 – (omissis) per 3/12;

Mallen Dario nato a Bardonecchia il 10/10/1933 – (omissis) per 2/12; Mallen Fulvio nato a Bardonecchia il 01/03/1938 – (omissis) per 2/12; Mallen Vanda nata a Bardonecchia il 11/1/1942 – (omissis) per 2/12

Articolo 3 – In ogni fase del procedimento espropriativo i soggetti espropriandi potranno convenire la cessione volontaria dei beni, con l’aumento del 10 per cento delle indennità relative ai terreni edificabili come sopra determinate.

Le suddette indennità sono comprensive di ogni spettanza o indennità che possano competere ad usufruttuari, conduttori, o chiunque altro soggetto che possa vantare diritti sulle aree oggetto d’esproprio, per cui gli stessi sono fatti indenni dai proprietari oppure potranno esperire le loro ragioni nei modi di legge.

In relazione alle stesse indennità trova applicazione la ritenuta del 20% di cui alla legge 30/12/1991 n. 413.

Non trova applicazione l’articolo 16 del D.lgs n. 504/92 per quanto riguarda le particelle n. 600 – 610 – 608 – 571 – 1289 – 1290 – 1291 - 771, in quanto le aree oggetto d’espropriazione costituiscono pertinenze di fabbricati; mentre trova applicazione per le restanti particelle.

Articolo 4 – Il presente decreto sarà notificato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Bardonecchia agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 5 – Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia.

Articolo 6 – Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 07/08/1990 nr. 241, è individuato nella persona del Dott.Arch. Claudia Follis dipendente di livello D1 in forza al Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del

Comune di Bardonecchia.

Articolo 7 – Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso, ovvero entro centoventi giorni, al Capo dello Stato, con ricorso Straordinario.

Bardonecchia, 30 marzo 2010

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Luca Nervo

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso approvazione piano di recupero presentato dal signor Sorasio Matteo.

IL SINDACO

Visti gli artt. 27 e 30, della Legge 05.08.1978, n. 457 e l'art. 47, della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 / 2010 del 29.04.2010 è stato approvato il progetto definitivo del Piano di Recupero di iniziativa privata relativo al fabbricato sito in Via Vittorio Veneto n. 3 ed Via Don Pignata n. 6, in area "R1" del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, distinto al Catasto Terreni al foglio n. 23, mappale n. 1259, di proprietà del signor Sorasio Matteo.

Caramagna Piemonte, 19 maggio 2010

Il Sindaco
Mario Antonio Riu

Comune di Castagneto Po (Torino)

"Modifica del Regolamento Edilizio Comunale - Approvazione". Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 26 aprile 2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

per i motivi espressi nella parte narrativa, e che qui integralmente si richiamano:

1) di modificare, come richiesto dalla Regione Piemonte, il comma 3 dell'art. 16 come in appresso:

"La distanza tra:

1. filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

2. filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

3. filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada."

2) di approvare il Regolamento Edilizio coordinato con le modifiche apportate con la seguente deliberazione, costituito da n. 72 articoli, n. 1 appendice all'articolo 31 e

da n. 1 Allegato Energetico Ambientale tipo della Provincia di Torino che si allega alla presente;

3) di dare atto che il Regolamento Edilizio, allegato alla presente deliberazione, è sostanzialmente conforme al Regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte ed è pertanto soggetto alle procedure d'approvazione di cui all'articolo 3 commi 3 e 4 della Legge Regionale 08 Luglio 1999 n. 19/99;

4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge Regionale 08 Luglio 1999 n. 19/99, la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e da tale data entrerà in vigore il Nuovo Regolamento Edilizio;

5) di dare atto che il Nuovo Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge Regionale 08 Luglio 1999 n. 19/99;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non viene allegato il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio
Danilo Borca

Comune di Centallo (Cuneo)

Avviso approvazione piano di recupero di iniziativa privata - Viale Carpano.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visti gli articoli 28 e 30 della Legge 05.08.1978 n. 457 e s.m.i.;

Visti gli articoli 40,41 bis e 43 della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21 settembre 2009, divenuta esecutiva in data 24 ottobre 2009 ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata per ristrutturazione e recupero con mantenimento di fabbricato esistente, per realizzazione di uffici al piano primo ed utilizzazione del piano terreno per servizi di interesse pubblico locale in Viale Carpano – Proprietà Signori Crastore Pietro e Ribero Maria.

Centallo, 14 maggio 2010

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Giuseppe Marengo

Comune di Centallo (Cuneo)

Avviso approvazione piano di recupero di iniziativa privata - Via Ospedale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visti gli articoli 28 e 30 della Legge 05.08.1978 n. 457 e s.m.i.;

Visti gli articoli 40,41 bis e 43 della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 luglio 2009, divenuta esecutiva in data 15 agosto 2009 ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Recupero

di iniziativa privata per ristrutturazione edilizia di fabbricato esistente disposto su due piani fuoriterza, destinato ad abitazioni, negozi e magazzini e ubicato in Via Ospedale – Proprietà Signori Operti Francesco, Operti Mario, Operti Marcello e Dutto Alda.

Centallo, 14 maggio 2010

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Giuseppe Marengo

Comune di Costigliole Saluzzo (Cuneo)

Estratto Deliberazione C.C. n. 6 del 01/02/2010 - Accorpamento porzioni di terreno a sedime stradale - via Marino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

– di avvalersi della facoltà attribuita agli enti locali dall'art. 31, commi 21-22 della legge n. 448/1998 di disporre, in sede di revisione catastale e con proprio provvedimento, l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari, con successiva registrazione e trascrizione del provvedimento a titolo gratuito;

– di esercitare tale facoltà per alcune porzioni di terreno costituenti via Marino (classificata comunale come da provvedimento del C.C. n. 40 in data 10/05/1965), meglio identificate come di seguito indicato:

- Catasto terreni, foglio 17, mappale 294, vigneto, classe 2, ca 8, reddito dominicale € 0,08, reddito agrario € 0,06, di proprietà come segue:

- Per 4/6, in capo a Barbero Maria Luigina (omissis)

- Per 1/6, in capo a Bianco Daniela (omissis);

o Per 1/6, in capo a Bianco Stefania (omissis)

- Catasto terreni, foglio 17, mappale 296 (già foglio 17, numero 244), vigneto, classe 2, ca 24, reddito dominicale € 0,24, reddito agrario € 0,18, di proprietà come segue:

- per un terzo ciascuno in capo a Daquino Antonietta (omissis), Daquino Maria Rocca (omissis), Daquino Savino (omissis); eredi anche della quota ancora indicata catastalmente in capo a Petrucci Giovanna (omissis); porzioni tutte che, risultando sussistenti i presupposti indicati nelle premesse, si dichiarano, agli effetti della citata norma, accorpate al demanio stradale di questo Comune, ed utilizzate da almeno vent'anni ininterrottamente dalla collettività quale sedime stradale;

– di dare atto in particolare della sussistenza del consenso da parte degli attuali proprietari, come da dichiarazioni agli atti;

– di disporre per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 86 del 21.11.1996;

– di stabilire che la presente deliberazione costituisce titolo per le conseguenti variazioni catastali, per la registrazione nonché per la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari relativamente alle porzioni di terreno evidenziate sopra;

– di incaricare il segretario dell'ente a disporre per la

registrazione e trascrizione del presente provvedimento. Successivamente, il Consiglio Comunale, riconosciuta l'urgenza di provvedere, dichiara, con votazione resa in forma palese (alzata di mano) e con il seguente risultato: astenuti n. zero, voti favorevoli n. 14, voti contrari n. zero, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Comune di Dogliani (Cuneo)

Variante al piano di recupero di iniziativa privata di ristrutturazione dei fabbricati siti in Dogliani tra Via Appiani e Viale Roma di proprietà della Signora Ferrero Giorgia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione del disposto degli artt. 41 bis, 43 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Rende noto

che in data 30.04.2010, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18, esecutiva a termine di Legge, è stato approvata la variante al Piano di Recupero di iniziativa privata di ristrutturazione edilizia relativa ai fabbricati siti in Dogliani tra Via Appiani e Viale Roma in ambito B6 censiti al catasto terreni ed al catasto fabbricati al Foglio 9 Mappali 458-459-491, di proprietà della Sig.ra Ferrero Giorgia.

Il Responsabile del Servizio

Aldo Botto

Comune di Dormelletto (Novara)

Modifica del Regolamento Edilizio Comunale, Art. 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 19/99, le modifiche da apportare al vigente Regolamento Edilizio Comunale consistenti nella sostituzione del comma 3 dell'articolo 16 con il seguente:

“3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”

2. di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico di predisporre il testo normativo del Regolamento coordinato con le modifiche apportate con al presente deliberazione e dalle precedenti in premessa richiamate.

3. di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale così modificato ed integrato è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte.

4. di dare atto che la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 19/99 le modifiche e le integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale e la relativa delibera consiliare di approvazione, alla Giunta Regionale.

Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/04/2010 Piano di Recupero n. 20 - Ristrutturazione urbanistica del Comparto 25 delle "Aree a prevalente ristrutturazione urbanistica" in Corso Trento angolo Viale Vallauri - Approvazione.

L'anno duemiladieci, addì ventisette, del mese di Aprile, alle ore 20,00 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale:

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Vista l'istanza di Variante n. 1 al Piano di Recupero n. 20 per Intervento nel Comparto 2 dei "Tessuti della ristrutturazione urbanistica" in Corso Trento, Viale Vallauri, Via Gatti con contestuale Programma Integrato, presentata in data 30.10.2009, prot. n. 32898.

(omissis)

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 18, n. 18 votanti, n. 18 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

Delibera

1. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione non sono intervenute osservazioni.
2. Di approvare in via definitiva il Piano di Recupero n. 20 – Var. n. 1 con contestuale Programma Integrato relativo al Comparto 2 nei "Tessuti della ristrutturazione urbanistica" ai sensi dell'art. 41 bis della L.U.R., quale risulta dai seguenti documenti:
 - All. 1 Relazione tecnica (datato 30.10.2009)
 - All. 2 Estratti P.R.G.C. e catastale Scala 1.000/2.000 Estratti P.R.G.C. e catast. con inserimento P.d.R. Scala 1.000/2.000 Superfici in proprietà e territoriale (datato 30.10.2009)
 - TAV. 3 Documentazione fotografica: situazione ante demolizioni - stato attuale inserimento Fabbricato 2 nel contesto (datata 30.10.2009)
 - TAV. 4R Planimetria stato attuale con individuazione superfici pubbliche e private Scala 1:200 (datata 30.10.2009)
 - TAV. 4C Planimetria comparativa con individuazione superfici pubbliche e private Scala 1:200 (datata 30.10.2009)
 - TAV. 4P Planimetria di progetto con individuazione superfici pubbliche e private Scala 1:200 (datata 30.10.2009)
 - TAV. 5 Fabbricato n. 1 (P.d.C. 2007/44): piante Scala 1:200 Fabbricato n. 2 (P.d.C. 2009/29): pianta piano interr. Scala 1:200 (datata 30.10.2009)
 - TAV. 6 Fabbricato n. 1 (P.d.C. 2007/44): prospetti e sezione Scala 1:200 (datata 30.10.2009)

- TAV. 7 Fabbricato n. 1 (P.d.C. 2007/44): Superfici Utili Lorda e Coperta Scala 1:200 (datata 30.10.2009)
- TAV. 8 Fabbricato n. 2 in progetto: pianta piano terreno Scala 1:100 (datata 30.10.2009)
- TAV. 9 Fabbricato n. 2 in progetto: piante piani primo e secondo Scala 1:100 (datata 30.10.2009) 4
- TAV. 10 Fabbricato n. 2 in progetto: pianta piani terzo e copertura Scala 1:100 (datata 30.10.2009)
- TAV. 11 Fabbricato n. 2 in progetto: prospetti e sezioni Scala 1:100 (datata 30.10.2009)
- TAV. 12 Fabbricato n. 2 in progetto: Superfici Utile Lorda e Coperta Scala 1:200 (datata 30.10.2009)
- TAV. 13 Opere di urbanizzazione: planimetria Scala 1:200 (datata 30.10.2009)
- ALL. 14 Opere di urbanizzazione: Elenco prezzi - Preventivo di spesa (datato 30.10.2009)
- ALL. 15/1 Norme tecniche di attuazione (datato 13.04.2010)
- ALL. 16/1 Bozza di Convenzione (datato 13.04.2010)
- Valutazione del clima acustico ambientale (datato 13.04.2010) un originale di detti elaborati è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, per essere inserito nella raccolta ufficiale; l'altro originale è depositato presso il Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici/Urbanistica/Ambiente – Servizio Gestione del Territorio.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Comune di Gaiola (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 aprile 2010 n. 19 avente per oggetto "Regolamento Edilizio Comunale - modificazioni ed integrazioni".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

Premesso:

che in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. 19/99, il Consiglio regionale con delibera n. 548-9691 del 24.07.1999 ha approvato un regolamento edilizio tipo;

che questo Comune ai sensi dell'art. 2, comma 1°, della citata L.R. 19/99 si è dotato di proprio regolamento edilizio secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3°, ovvero adottando un testo conforme a quello regionale proposto alla stessa L.R.;

che è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento, nella parte cogente per adeguarlo alle innovazioni introdotte dalla Regione con DCR n. 267-31038 del 08.07.2009;

Visto il testo della suddetta modifica al regolamento edilizio vigente;

Vista la L.R. 08.07.1999, n. 19;

Viste le D.C.R. n. 548-9691 in data 29.07.1999 e n. 267-31038 del 08.07.2009;

Vista la D.G.R. n. 43-9052 in data 14.04.2003;
 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000;
 Visto il D. Lvo 18.08.2000, n. 267;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano

Delibera

1) Di modificare ed integrare, ai sensi art. 3 e 10 della L.R. 8.7.99 n. 19, il vigente Regolamento Edilizio Comunale nelle forme di seguito specificate:

– art. 16 l'intero comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione fronti stante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimi ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada”.

2) Di dichiarare che il testo di modifica approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691 e smi;

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

4) Di dare atto che la presente modifica al Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5) Di incaricare il responsabile del procedimento per l'espletamento delle procedure di legge.

Comune di La Morra (Cuneo)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2009 "Regolamento Edilizio L.R. 20/09 - Modifiche".

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 19/99 il Regolamento Edilizio Comunale, approvato in ultimo con delibera C.C. n. 22/2008 in conformità a quello regionale tipo e precisamente:

- Art. 2 formazione della Commissione Edilizia
- Art. 3 attribuzioni della Commissione Edilizia
- Art. 7 richiesta di permesso di costruire e di autorizzazione edilizia e progetto comunale

• Art. 16 distanza tra le costruzioni D della costruzione dal confine DC della costruzione dal ciglio o confine stradale DS

• Art. 32 inserimento ambientale delle costruzione

• Art. 37 antenne

Di dare atto che vengono altresì modificati gli artt. 7-8-9-10-11-12 ma solo ed esclusivamente per convertire la dicitura “Concessione edilizia” in “Permesso di costruire”;

Di dare atto che il suddetto Regolamento Edilizio risulta conforme a quello Regionale tipo

(omissis)

Comune di Lauriano (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.03.2010: "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8.7.1999 n. 19".

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Di abrogare gli artt. 1-2-3 del Vigente Regolamento Edilizio;

Di sostituire l'art. 16, comma 3, del Vigente Regolamento Edilizio introducendo le disposizioni della D.C.R. 8 luglio 2009 n. 267-31038;

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da :

- n. 69 articoli;

- n. 9 modelli allegati;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Procedimento

Roberto Casorzo

Comune di Murazzano (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 22.01.2010 "Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1°- di approvare le modifiche al vigente Regolamento Edilizio comunale come descritto nella relazione illustrativa e come riformulate nel nuovo testo coordinato contenuto nel Fascicolo art. 16, 33, 52 che si allegano alla presente deliberazione rispettivamente sub A) e B) per farne parte integrale;

2°- di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999 n. 19;

3°- di dare atto che le modifiche al Regolamento, unitamente alla presente deliberazione e a copia dell'estratto del BUR riportante la pubblicazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 08.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Marco Zemmi

Comune di Perosa Argentina (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21 aprile 2009 "Approvazione Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

(omissis)

- di approvare l'Allegato energetico-ambientale, allegato al presente atto per parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base dell'allegato tipo redatto dalla Provincia di Torino – Assessorato alle Risorse idriche, qualità dell'aria, energia e difesa del suolo, approvato con D.G.P. n. 1498-56000 del 02/12/2008, ad esclusione del punto n. 7) "requisiti incentivanti";

- di dichiarare il predetto Allegato energetico-ambientale cogente rispetto al Regolamento edilizio comunale vigente;

- di dare atto che l'Allegato energetico-ambientale al Regolamento edilizio comunale vigente, non comprensivo del punto n. 7 "requisiti incentivanti", assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto della presente deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.);

- di trasmettere la deliberazione di approvazione, esecutiva ai sensi di legge, unitamente all'Allegato energetico-ambientale, alla Regione Piemonte (Direzione Programmazione Strategia, Politiche Territoriale ed Edilizia) e alla Provincia di Torino (Servizio Qualità dell'aria e Risorse Energetiche).

Perosa Argentina, 18 maggio 2010

Il Responsabile del Servizio
Enrico Casorzo

Comune di San Martino Canavese (Torino)

Avviso ad opponendum - Lavori di "installazione di un sistema di regolazione semaforica posto all'intersezione tra la S.P. n. 55 e la S.P. n. 56".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 sui lavori pubblici;

IL CAPO SETTORE LL.PP.

Avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di "installazione di un sistema di regolazione semaforica posto all'intersezione tra la S.P. n. 55 e la S.P. 56" ultimato i

lavori in base al contratto di appalto rep. n. 35 in data 18.11.2009, chiunque vanti crediti verso l'impresa Ertola Armando con sede in Castellamonte (TO) Via G.B. Giraud n.c. 36, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Capo Settore LL.PP.

Aldo Maggio

Comune di San Pietro Mosezzo (Novara)

Estratto della delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2010 "Modifiche Regolamento Edilizio Comunale".

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di approvare le modifiche ed integrazioni da apportare al testo del Vigente Regolamento Edilizio comunale interessanti gli art. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16 così come evidenziate con barratura per le eliminazioni e con scritta in grassetto per le modifiche e/o integrazioni, nei testi riformulati riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- di approvare, in adeguamento al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., l'aggiornamento dei modelli allegati al Regolamento Edilizio, con le modalità di seguito riportate: eliminazione dei seguenti modelli allegati al vigente Regolamento Edilizio:

- modello 2 – Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

- modello 4 – Concessione Edilizia

- modello 5 – Autorizzazione Edilizia

- modello 6 – Comunicazione di Inizio Lavori

- modello 7 – Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

- modello 8 – Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

- modello 9 – Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

- modello 10 – Certificato di abitabilità

approvazione nuovi modelli allegati al Regolamento Edilizio, così come riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e intitolati:

- modello 2 – Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

- modello 4 – Permesso di Costruire

- modello 5 – Comunicazione di Inizio Lavori

- modello 6 – Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

- modello 7 – Richiesta del certificato di agibilità

- modello 8 – Atto di Impegno per interventi Edificatori nelle Zone Agricole

- modello 9 – Certificato di agibilità

- di dichiarare che le modifiche apportate sono comunque conformi al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.
- di dare atto che il vigente Regolamento Edilizio Comunale rimane invariato nella consistenza del numero degli articoli ed i modelli allegati vengono ridotti a n. 9.
- di dare atto che la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19.
- di dare atto che il Regolamento Edilizio con le modifiche apportate, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 19/99 alla Giunta Regionale Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Sauze di Cesana (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2010: "Modifica al Regolamento Edilizio Comunale".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con particolare riferimento alle dettagliate motivazioni riportate nella premessa medesima.
2. Di approvare le modifiche agli articoli nn. 2, 3 e 16 del regolamento edilizio comunale approvato con delibera di C.C. n. 18 del 28.11.2002 e s.m.i., come risultante dal testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al Regolamento Edilizio modificato, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della L.R. 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

Comune di Torre Pellice (Torino)

Avviso ai creditori relativo a Ponte della Bertenga - Via Costalorenzo Loc. Rocchetta - Via Inverso Rolandi.

Il Sindaco di Torre Pellice
in esecuzione del disposto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dell'articolo 189 del relativo Regolamento (D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999),

invita

tutti coloro i quali vantino crediti per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori verso:
ditta A.T.E. S.n.c. corrente in Bricherasio (TO), Via Braide n. 8, esecutrice dell'intervento "Ponte della Bertenga, via Costalorenzo in loc. Rocchetta/ Via Inverso Rolandi" – Evento alluvionale maggio 2008 - (Codice TO_DA14_08_427 – opera b); assunti con contratto n. 3643 in data 24/07/09, ed eseguiti nel periodo dal 27 agosto 2009 al 6 marzo 2010 a presentare a questo comu-

ne entro giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torre Pellice, 13 maggio 2010

Il Sindaco
Claudio Bertalot

Comune di Trecate (Novara)

Classificazione acustica del territorio del Comune di Trecate.

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge Regionale 20/10/2000, n. 52

Avvisa

che gli atti relativi alla Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Trecate, adottata dal Commissario Prefettizio con deliberazione n. 37 del 03/05/2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge, saranno pubblicati all'Albo Pretorio e depositati in libera visione al pubblico presso: Ufficio Urbanistica – II° piano - Piazza Cavour 24, per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 27 maggio 2010, col seguente orario: nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Le eventuali osservazioni dovranno essere prodotte in due copie in carta semplice e dovranno essere presentate – negli orari di apertura al pubblico – presso l'Ufficio Protocollo – Piazza Cavour 24 – nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.15 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2010.

Anche i grafici eventualmente prodotti, a corredo di dette osservazioni, dovranno essere presentati in duplice esemplare. Detto termine di presentazione è perentorio, pertanto le osservazioni che pervenissero oltre il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Per una più celere valutazione delle osservazioni, sarà possibile anticiparle anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo ecologia@comune.trecate.no.it

L'assenza di successiva presentazione delle stesse in formato cartaceo, nei termini previsti, determinerà il loro mancato recepimento.

Trecate, 10 maggio 2010

Comune di Vernante (Cuneo)

Bando assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica.

Ai sensi della legge regionale 28 marzo 95 n. 46 s.m.i., è stato emanato, con decorrenza 18 maggio 2010, un bando di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta eventualmente disponibili nel territorio del Comune di Vernante.

Possono partecipare al bando, in conformità dell'art. 5 della L.R. n. 46/95 s.m.i., i cittadini che risiedono o che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale n. 38 della Regione Piemonte (Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Boves, Chiusa di Pesio, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte,

Moiola, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vinadio). Possono inoltre concorrere i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia che svolgano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno 3 anni.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti e in distribuzione presso gli uffici dei predetti Comuni, dovranno essere presentate esclusivamente al *Comune di Vernante Via Umberto I n. 87 entro le ore 12,00 di venerdì 2 luglio 2010*, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato sino al 01 Agosto 2010.

Per informazioni Ufficio Tecnico Vernante Tel. 0171/920104 e-mail vernante@ruparpiemonte.it.

Vernante 18 maggio 2010

Il Sindaco

Ospedale Civile di Busca (Cuneo)

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di terreno edificabile.

Il giorno 23/06/2010 alle ore 11,00 negli uffici dell'Ente – P.za Regina Margherita n. 10 Busca – si terrà l'asta pubblica per la vendita dei seguenti cespiti immobiliari di proprietà dell'Ente e precisamente:

Lotto unico: Terreno edificabile sito in via Trimaglio, Busca in proprietà per la quota di 1/2 con il Comune di Busca censito a Catasto Terreni Foglio 54, particella n. 30; Seminativo; Classe 2; are 38,72; R.D. € 26,00; R.A. € 22,00.

Il prezzo a base d'asta del lotto è fissato a corpo in € 274.912,00 (prezzo di € 71,00 al mq).

Il terreno risulta libero da vincoli di affittanza ed è inserito nel Piano Regolatore in zona R4c "Insediamenti residenziali di completamento". La destinazione d'uso ammessa è di tipo residenziale.

L'asta sarà tenuta con il metodo di cui all'art. 73 lett. C) del Regolamento di Contabilità dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e secondo le procedure di cui al successivo art. 76 commi 1°, 2° e 3°, cioè con il sistema della presentazione di offerte segrete espresse esclusivamente per importi pari o superiori al prezzo base d'asta del lotto e con aggiudicazione a favore dell'offerente che ha espresso il prezzo più vantaggioso per l'Ente, senza prefissione di alcun limite da parte dell'Ente.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 22/06/2010 congiuntamente alla documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo del servizio postale, in plico chiuso sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e raccomandato, indirizzato a "Ospedale Civile di Busca – P.za Regina Margherita 10 Busca".

La cauzione provvisoria è pari al 10% del prezzo a base d'asta.

Copia del bando di gara o ulteriori informazioni possono essere richieste presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ospedale Civile di Busca da Lunedì a Venerdì ore 8.00-12.00.

Busca, 12 maggio 2010

Il Presidente
Tommaso Alfieri

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 129 del 15/04/2010 – D.Lgs 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la realizzazione di opere di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal rio Lasino, nei Comuni di Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo - Richiedente: ditta Hydro Energy Power S.r.l..

Il Dirigente

(omissis)

determina

(omissis)

A. Di approvare il progetto (*omissis*), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituirne parte integrante; il progetto è costituito dai seguenti elaborati (*omissis*).

B. Di disporre che l'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta Hydro Energy Power S.r.l. (*omissis*) l'autorizzazione unica per rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal rio Lasino, nei Comuni di Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo, in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (*omissis*).

D. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto. Si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

E. Di apporre, ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i., il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dagli interventi in argomento.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. Di delegare alla ditta titolare dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., l'esercizio dei poteri espropriativi per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione di quanto autorizzato; si precisa che la delega è riferita allo svolgimento di tutte le fasi previste dalla normativa vigente (notifica degli avvisi a tutti i proprietari dei terreni, pubblicazioni degli avvisi stessi nelle forme previste, determinazione provvisoria e definitiva delle indennità, eventuale occupazione d'urgenza, pagamento e deposito delle indennità, ecc.) ad eccezione dell'emanazione del decreto di esproprio, che verrà rilasciato dalla Provincia del VCO, sulla scorta di opportuna verifica dell'esattezza

della procedura svolta; a tal fine la ditta stessa dovrà presentare alla Provincia tutta la documentazione necessaria a comprovarne l'esattezza.

H. L'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

I. Di stabilire che il soggetto autorizzato, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3510 - Domanda (Prot. n. 13157 del 02/02/2009 e successive integrazioni Prot. n. 168065 del 30/12/2009) della Ditta Barberi Franco per la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo (irriguo) in Comune di Pontecurone.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale – Protezione Civile;

(omissis)

Vista la domanda (Prot. n. 13157 del 02/02/2009 e successive integrazioni Prot. n. 168065 del 30/12/2009) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Barbieri Franco intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acque sotterranee nella misura massima di 32 l/s e media di 16,5 l/s per irrigare a pioggia ettari 33.38.30 a rotazione su un comprensorio irriguo di ettari 59.66.88 di terreno, tramite la un pozzo esistente della profondità massima di mt 70 dal piano campagna su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Pontecurone, al Foglio n. 6, Mappale n. 19;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 1535 del 22/03/2010;

Ordina

- che la domanda su indicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 21/05/2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Pontecurone.

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente.

- all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria.

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 18/06/2010 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Pontecurone restituirà alla Provincia di Ales-

sandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

Il Dirigente Responsabile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 294-56319 - del 26/04/2010 - Derivazione n. 970 - Ditta Taverna Clara Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso Agricolo in Comune di Castelnuovo Scrivia.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

Determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite n. 1 pozzo in Comune di Castelnuovo Scrivia in località Lorpasso ad uso agricolo a favore della Ditta Taverna Clara (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 23,3 l/s, media di 2,93 l/s per irrigare in parte a pioggia e in parte a scorrimento circa ettari 4,50 di terreni;

b) di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alle derivazioni in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 19/04/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00238) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la por-

tata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Asti

Ordinanza ex art 11 DPGR 10/R/2003 - Istanza di concessione di derivazione di acque sotterranea da pozzo - Ditta Eni S.p.A. Pratica n. 772/09.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la domanda presentata in data 23/11/2009 dal Sig. Trova Giorgio (omissis) in qualità di gestore dell'Impianto Distribuzione Carburanti con sede in Reg. Pieve 47 S.R. 10 km 43+286 a Villafranca d'Asti, a cui è subentrata l'ENI S.p.A., intesa ad ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua da un pozzo con le seguenti caratteristiche:

Portata massima 2 l/s; portata media 1 l/s; volume massimo annuo 1000 mc/anno ad uso produzione di beni e servizi.

Comune dove è ubicata l'opera di presa: Villafranca d'Asti; F. 8 e p. 261;

Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.

Acquisiti i pareri prescritti;

Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)";

Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

Ordina

che la domanda di derivazione n. 772/09 sopracitata allegata in copia al presente avviso, ed i documenti ad essa allegati, siano depositati presso Questo Servizio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere dal 11/05/2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

che copia della predetta ordinanza, unita a copia dell'istanza, sia pubblicata, dal 11/05/2010, per giorni 15 (quindici) consecutivi, all'Albo Pretorio dei Comuni di Villafranca d'Asti (AT);

che la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 14 della L. n. 241/90 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 10/06/2010 con ritrovo alle ore 09:00 presso la Saletta Ambiente della Provincia di Asti; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

che la presente ordinanza venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e Avvisi del sito internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre 40 giorni dalla data di pub-

blicazione dell'ordinanza di istruttoria relativa alla prima domanda;

che copia dell'ordinanza sia inoltre trasmessa: all'Autorità di Bacino del Fiume Po; all'A.I.P.O.; all'A.R.P.A. Dipartimento Prov.le di Asti; al Comando R.F.C. Interregionale Nord; al richiedente e, p.c. alla Regione Piemonte-Settore Pianificazione delle Risorse Idriche, Bilancio Idrico e Disciplina delle Utilizzazioni di Torino ed al progettista Arch. E. Belliardi.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; a tal proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Asti, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Risorse Idriche e la persona responsabile del procedimento è l'Ing. Franco Brignolo.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

Asti, 6 maggio 2010

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

Ordinanza di istruttoria ex art 11 DPGR 10/R/2003 - Istanza di derivazione di acque superficiali dal fiume Tanaro ad uso idroelettrico - Ditta SIF srl. Pratica n. 776/10.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la domanda presentata ai sensi del D. Lgs 387/03 in data 19/03/2010 ai sensi del D. Lgs 387/2003 dal Sig. Marco Gallo (omissis) in qualità di legale rappresentante della Ditta S.I.F. S.r.l. con sede in Strada Cauda 2 ad Asti, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Tanaro con le seguenti caratteristiche:

Portata massima 45.000 l/s; portata media 31.500 l/s; .

Comune dove è ubicata l'opera di presa: Asti; F 110;

Comune dove è ubicata la restituzione delle acque: Asti; Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: da 01/01 a 31/12.

Acquisiti i pareri prescritti;

Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)";

Visto il D. Lgs 387/03;

Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

Ordina

che la domanda di derivazione n. 776/10 sopracitata allegata in copia al presente avviso, ed i documenti ad essa allegati, siano depositati presso Questo Servizio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere dal 20/05/2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

che copia della predetta ordinanza, unita a copia dell'istanza, sia pubblicata, dal 20/05/2010, per giorni 15 (quindici)

consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Asti; che la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 10/06/2010 con ritrovo alle ore 14:30 presso la Saletta Ambiente della Provincia di Asti; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data; che la presente ordinanza venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e Avvisi del sito internet della Regione; non sono ammesse ulteriori domande concorrenti; che copia dell'ordinanza sia inoltre trasmessa: all'Autorità di Bacino del Fiume Po; all'A.I.P.O.; all'A.R.P.A. Dipartimento Prov. le di Asti; al Comando R.F.C. Interregionale Nord; alla Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Difesa del Suolo - Dighe; alla Regione Piemonte Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti; al Comune di Asti; al richiedente e, p.c. alla Regione Piemonte-Settore Pianificazione delle Risorse Idriche, Bilancio Idrico e Disciplina delle Utilizzazioni di Torino. La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; a tal proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Asti, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Rossi.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

La pubblicazione della domanda è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste in progetto.

Asti, 13 maggio 2010

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

Concessione di licenza annuale per attingimento ad uso produzione beni e servizi di acqua pubblica alla Società ASTI s.c.r.l., con sede legale in Via Scapacchiò, 41 – Selvazzano Dentro (PD). Determinazione dirigenziale n. 317 del 17.02.2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

(omissis)

Determina

1. salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Soc. ASTI s.c.r.l. l'attingimento di l/s. max. 4,167 di acqua dal Torrente Versa in Comune di Asti per uso produzione beni e servizi;

2. di dare atto che è stato effettuato il pagamento del canone relativo all'anno 2010 per ciò che concerne la concessione annuale di derivazione per un importo di €. 1.068,69.

Asti, 17 febbraio 2010

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 26.04.2010 - "Realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di picco pari a 45,40 kWp", da realizzarsi nel territorio comunale di Biella (BI) - Proponente: "SELM" S.a.s., Via Malta n. 3, 13900 Biella - Giudizio di Verifica nella procedura di V.I.A. (ex art. 10 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e art. 20 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii).

(omissis)

Determina

(omissis)

1) A seguito dell'istruttoria della fase di Verifica condotta dall'Organo Tecnico Provinciale e delle conclusioni a cui lo stesso Organo Tecnico è pervenuto qui in premessa fedelmente riportate, di non ritenere necessario sottoporre alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 12 - 13 - 14 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto presentato dalla "SELM" S.a.s., (omissis)... e denominato "Realizzazione di impianto fotovoltaico (omissis)...45,40 kWp (omissis)..." (omissis)..., ricompreso nella tipol. n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss. mm. ii.

2) Di dare tuttavia atto che il giudizio riportato al suddetto punto n. 1 è condizionato al rispetto di tutte le *seguenti prescrizioni*, da adempiere nell'allestimento della documentazione progettuale definitiva per l'ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle opere in progetto:

(omissis)

Allegati (omissis)

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale n. 822 del 26.03.2010 - "Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico con potenza 2.366,25 kWp, localizzato in Verrone (BI) - Località Perotti", da realizzarsi nel territorio comunale di Verrone (BI) - Proponente: "PEA" S.r.l., Via B. Sella n. 178 bis 13867 Pray B.se (BI) - Giudizio di Verifica nella procedura di V.I.A. (ex art. 10 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e art. 20 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii).

(omissis)

Determina

(omissis)

1) A seguito dell'istruttoria della fase di Verifica condotta dall'Organo Tecnico Provinciale e delle conclusioni a cui lo stesso Organo Tecnico è pervenuto qui in premessa fedelmente riportate, di non ritenere necessario sottoporre alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 12 - 13 - 14 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto presentato dalla "PEA" S.r.l., (omissis)... e denominato "Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico (omissis)...2.366,25 kWp (omissis)..." (omissis)..., ricompreso nella tipol. n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss. mm. ii.

2) Di dare tuttavia atto che il giudizio riportato al suddetto punto n. 1 è condizionato al rispetto di tutte le *seguenti prescrizioni*, da adempiere nell'allestimento della documentazione progettuale definitiva per l'ottenimento delle

autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle opere in progetto:

(omissis)

Allegati (omissis)

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale n. 1170 del 03.05.2010 - "Realizzazione impianto fotovoltaico in Comune di Cavaglià (BI), con potenza 1241,25 kWp", da realizzarsi nel territorio comunale di Cavaglià (BI) - Proponente: "PEA" S.r.l., Via B. Sella n. 178 BIS 13867 Pray B.se (BI) - Giudizio di Verifica nella procedura di V.I.A. (ex art. 10 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e art. 20 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii).

(omissis)

Determina

(omissis)

1) A seguito dell'istruttoria della fase di Verifica condotta dall'Organo Tecnico Provinciale e delle conclusioni a cui lo stesso Organo Tecnico è pervenuto qui in premessa fedelmente riportate, di non ritenere necessario sottoporre alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 12 - 13 - 14 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto presentato dalla "PEA" S.r.l., (omissis)... e denominato "*Realizzazione impianto fotovoltaico* (omissis)...*1241,25 kWp* (omissis)..." (omissis)..., ricompreso nella tipol. n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss. mm. ii.

2) Di dare tuttavia atto che il giudizio riportato al suddetto punto n. 1 è condizionato al rispetto di tutte le *seguenti prescrizioni*, da adempiere nell'allestimento della documentazione progettuale definitiva per l'ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle opere in progetto:

(omissis)

Allegati (omissis)

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale n. 821 del 26.03.2010 - "Realizzazione di impianto fotovoltaico con relativa connessione in Comune di Benna (BI), con potenza 1.691,00 kWp", da realizzarsi nel territorio comunale di Benna (BI) - Proponente: "PEA" S.r.l., Via B. Sella n. 178 bis 13867 Pray B.se (BI) - Giudizio di Verifica nella procedura di V.I.A. (ex art. 10 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e art. 20 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii).

(omissis)

Determina

(omissis)

1) A seguito dell'istruttoria della fase di Verifica condotta dall'Organo Tecnico Provinciale e delle conclusioni a cui lo stesso Organo Tecnico è pervenuto qui in premessa fedelmente riportate, di non ritenere necessario sottoporre alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 12 - 13 - 14 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto presentato dalla "PEA" S.r.l., (omissis)... e denominato "*Realizzazione di impianto fotovoltaico* (omissis)...*1691,00 kWp* (omissis)..." (omissis)...

sis)..., ricompreso nella tipol. n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss. mm. ii.

2) Di dare tuttavia atto che il giudizio riportato al suddetto punto n. 1 è condizionato al rispetto di tutte le *seguenti prescrizioni*, da adempiere nell'allestimento della documentazione progettuale definitiva per l'ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle opere in progetto:

(omissis)

Allegati (omissis)

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Decreto n. 9 del 21/04/2010. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Corpo Volontari A.I.B. del Piemonte Squadra di Briga Alta Ormea".

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI

(omissis)

Decreta

di iscrivere l'Associazione "Corpo Volontari A.I.B. del Piemonte Squadra di Briga Alta Ormea", con sede legale ed operativa in Via Dott. Domenico Bassi n. 7, c.a.p. 12078 Citta' Ormea, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Protezione Civile.

Il Dirigente

Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Decreto n. 8 del 21/04/2010. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Corpo Volontari A.I.B. del Piemonte Squadra di Castino".

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI

(omissis)

Decreta

di iscrivere l'Associazione Corpo Volontari A.I.B. del Piemonte Squadra di Castino, con sede legale ed operativa in Via Gino Negro n. 11, c.a.p. 12050 Citta' Castino, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Protezione Civile.

Il Dirigente

Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Decreto n. 11 del 21/04/2010. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "La Madonnina".

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI

(omissis)

Decreta

di iscrivere l'Associazione di Volontariato "La Madonnina", con sede legale ed operativa in Via Perotti n. 4, c.a.p. 12040 Sant'Albano Stura, (omissis), nella Sezione

Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Il Dirigente

Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Decreto n. 10 del 21/04/2010. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Piemont dev vive".

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI

(omissis)

Decreta

di iscrivere l'Associazione Culturale "Piemont dev vive", con sede legale ed operativa in Via Teresio Cavallo n. 7, c.a.p. 12100 Cuneo, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente.

Il Dirigente

Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 137 relativa alle istanze di Concessione di Derivazione d'acqua n. 5520 della Società Idrogea s.r.l. con Sede in Pinerolo e n. 5523 della Società Granda Energia 2000 s.r.l. con Sede in Villafalletto, ad uso Energetico dal Fiume Stura di Demonte, nel Comune di Fossano.

IL DIRIGENTE

Visto che in data 08.05.2008 il Sig. Giovanni Battista Barberis, in qualità di Amministratore Delegato della Società Idrogea S.r.l. con sede in Pinerolo (TO) - Via Montebello 17 - ha depositato, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestualmente in data 26.05.2008 istanza intesa ad ottenere la concessione di derivare - ad uso energetico - dal Fiume Stura di Demonte nel Comune di Fossano, circa 35 m a valle del ponte della S.P. 45 Fossano - Salmour - Narzole la portata massima complessiva di litri al secondo 30000, media di 11870 e minima di 2000 per produrre, sul salto di metri 8.00, la potenza nominale media di 931 KW;

Visto che in data 22.05.2008 il Sig. Giancarlo Mandaresu, in qualità di Legale Rappresentante della Società Granda Energia 2000 S.r.l. con sede in Villafalletto (CN) - Via Monera 7/A - ha depositato, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestualmente in data 09.06.2008 istanza intesa ad ottenere la concessione di derivare - ad uso energetico - dal Fiume Stura di Demonte nel Comune di Fossano, circa 35 m a valle del ponte della S.P. 45 Fossano - Salmour - Narzole:

- la portata massima complessiva di litri al secondo 10000, media di 5330 e minima di 2000 per produrre attraverso una turbina posta in corpo traversa, sul salto di metri 3.77, la potenza nominale media di 197 KW;

- la portata massima complessiva di litri al secondo 40000, media di 10420 e minima di 4000 per produrre, attraverso la centrale principale, sul salto di metri 10.22, la potenza nominale media di 1045 KW;

Viste le note prot. n. 64293 del 26.11.2008 e n. 28065 del 19.05.2009 con le quali il Servizio V.I.A. ha trasmesso le documentazioni integrative prodotte dalla Società Idrogea S.r.l., a seguito delle quali sono variati i seguenti parametri della derivazione: portata media di litri al secondo 12660, potenza nominale media di 993 kW; Vista la nota prot. n. 15892 del 19.03.2009 con la quale il Servizio V.I.A. ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla Società Granda Energia 2000 S.r.l., a seguito della quale sono variati i seguenti parametri della derivazione:

- impianto in corpo traversa: portata media di litri al secondo 4010, salto di metri 3.76, potenza nominale media di 148 kW;

- centrale principale: portata media di litri al secondo 8063, salto di metri 10.20, potenza nominale media di 807 kW;

Visti i nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciati - ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.G.R. n.10/R-2003 - con note prot. n.:

- (6100/08) 1379 del 15.03.2010 relativa all'istanza della Società Idrogea S.r.l.;

- (1625/09) 1378 del 15.03.2010 relativa all'istanza della Società Granda Energia 2000 S.r.l.;

Visto il *nulla contro* espresso dal Comando R. F. C. Interregionale Nord con nota Prot. n. 47443 del 13.11.2009 relativo all'istanza della Società Idrogea S.r.l.;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento Regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Ordina

la presente Ordinanza venga affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Fossano (CN) per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Fossano a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Fossano; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione Difesa

del Suolo – Dighe - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale – ARPA - Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

Al Sindaco del Comune di Fossano - Fossano

Alla Società Idrogea S.r.l. - Pinerolo

Alla Società Granda Energia 2000 S.r.l. - Villafalletto

Un rappresentante legittimato di ogni Società Proponente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, fissata per il giorno *martedì 20 luglio 2010* alle ore 10:00, con ritrovo presso il Municipio di Fossano; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del Referto di Pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che:

- il progetto in capo alla Società *Idrogea s.r.l.* prevede la realizzazione di una traversa composta di una parte fissa e di una sopraelevazione con uno sbarramento a geometria variabile in tessuto gommato ad alta resistenza, alto 1.80 m, con uno sviluppo trasversale di 18.75 metri; l'impianto prevede di sfruttare il salto generato da un tratto sotteso di circa 1150 metri;

- il progetto in capo alla Società *Granda Energia 2000 s.r.l.* prevede la realizzazione di una traversa composta di una parte fissa e di una sopraelevazione a paratoie abbattibili del tipo "a ventola", alte 2.50 m, per l'intero sviluppo trasversale della stessa pari a 102.00 m; l'impianto prevede di sfruttare sia il salto generato dalla traversa, con l'installazione di una turbina in corpo traversa, sia il salto generato da un tratto sotteso di circa 1500 metri;

- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo;

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ing. Fabrizio Cavallo ed i referenti sono l'Ing. Paolo Algarotti e l'Ing. Roberto Gasca;

- nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Cuneo, 13 maggio 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R. art. 11 - Ordinanza n. 109 del 29 aprile 2010 - Istanza in data 17 dicembre 2008 dell'Azienda Agricola Terreno Silvano (pratica n. CN6095P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 17 dicembre 2008 dall'Azienda Agricola Terreno Silvano (omissis) con sede in Carrù, intesa ad ottenere la concessione n. CN6095P, per

derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Dogliani foglio di mappa 3 e particella 41, codice univoco CNP15429, con una portata pari a litri al secondo massimi 12 (dodici) e litri al secondo medi 2,1038 (due,milletrentotto) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 33264 (trentatremiladuecentosessantaquattro); la derivazione sarà esercitata, per l'uso agricolo - irrigazione dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 15 marzo 2010 prot. 1399;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 18 marzo 2010 prot. 3348/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Dogliani per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Dogliani a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Dogliani; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Dogliani - Dogliani

All'Azienda Agricola Terreno Silvano - Carrù

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Terreno Silvano dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 28 giugno 2010 alle ore 9,30, con ritrovo presso il municipio di Dogliani; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Dogliani restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Arch. Pesce Alessandro.

Cuneo, 29 aprile 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R. art. 11 - Ordinanza n. 123 del 6 maggio 2010 - Istanza in data 9 marzo 2009 dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (pratica n. CN6097P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza in sanatoria presentata in data 5 dicembre 2008 dall'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (omissis) con sede in Ceva, intesa ad ottenere la concessione n. CN6097P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in località Beinale in Comune di Magliano Alpi foglio di mappa 5 e particella 3, codice univoco CNP15431, con una portata pari a litri al secondo massimi 6,8 (sei,otto) e litri al secondo medi 0,0254 (zero,zeroduecentocinquantaquattro) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 800 (ottocento); la derivazione sarà esercitata, per l'uso produzione di beni e servizi - usi direttamente connessi con il processo produttivo - dal 1 gennaio al 31 dicembre e per l'uso civile - scorte antincendio - dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 30 novembre 2009 prot. 5619;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 14 dicembre 2009 prot. 13449/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Magliano Alpi per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente. Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Magliano Alpi a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Magliano Alpi; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Magliano Alpi - Magliano Alpi

All'Azienda Consortile Ecologica Monregalese - Ceva

Un rappresentante dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 28 giugno 2010 alle ore 11,00, con ritrovo presso il municipio di Magliano Alpi; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Magliano Alpi restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Arch. Pesce Alessandro.

Cuneo, 6 maggio 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R. art. 11 - Ordinanza n. 128 del 10 maggio 2010 - Istanza in data 18 maggio 2009 dell'Azienda Agricola Abello Walter (pratica n. CN6118P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 18 maggio 2009 dall'Azienda Agricola Abello Walter (omissis) con sede in Savigliano, intesa ad ottenere la concessione n. CN6118P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Saluzzo foglio di mappa 77 e particella 245, codice univoco CNP15472, con una portata pari a litri al secondo massimi 5 (cinque) e litri al secondo medi 0,5123 (zero,cinquemilacentotrenta) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 8100 (ottomilacentotrenta); la derivazione sarà esercitata, per l'uso agricolo - irrigazione dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 23 dicembre 2009 prot. 6031;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 22 febbraio 2010 prot. 2008/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Saluzzo per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Saluzzo a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Saluzzo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Saluzzo - Saluzzo

All'Azienda Agricola Abello Walter - Savigliano

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Abello Walter dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 5 luglio 2010 alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Saluzzo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Saluzzo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.

Cuneo, 10 maggio 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R. art. 11 - Ordinanza n.

129 del 10 maggio 2010 - Istanza in data 22 settembre 2008 della ditta individuale Miretti Vivai di Miretti Dario (pratica n. CN6068P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 22 settembre 2008 dalla ditta individuale Miretti Vivai di Miretti Dario (omissis) con sede in Saluzzo, intesa ad ottenere la concessione n. CN6068P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Saluzzo foglio di mappa 25 e particella 16, codice univoco CNP15336, con una portata pari a litri al secondo massimi 50 (cinquanta) e litri al secondo medi 3,0358 (tre,zerotrecentocinquantotto) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 16000 (sedicimila); la derivazione sarà esercitata, per l'uso agricolo - antibrina dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 23 dicembre 2009 prot. 6031;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 4 marzo 2010 prot. 2610/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Saluzzo per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Saluzzo a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Saluzzo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Arpa - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Saluzzo - Saluzzo

Alla ditta individuale Miretti Vivai di Miretti Dario - Saluzzo

Un rappresentante della ditta individuale Miretti Vivai di Miretti Dario dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 5 luglio 2010 alle ore 11,30, con

ritrovo presso il municipio di Saluzzo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Saluzzo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Arch. Pesce Alessandro.

Cuneo, 10 maggio 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R. art. 11 - Ordinanza n. 124 del 7 maggio 2010 - Istanza in data 25 febbraio 2009 dell'Alpi Acque S.p.A. (pratica n. CN6102P).

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 25 febbraio 2009 dalla società Alpi Acque S.p.A. (omissis) con sede in Savigliano, intesa ad ottenere la concessione n. CN6102P, per derivare acque sotterranee, dai due pozzi ubicati in Comune di Fossano foglio di mappa 117 e particella 49, codice univoco CNP15440, con una portata pari a litri al secondo massimi 45 e litri al secondo medi 22,125 a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 697734 e dal pozzo codice univoco CNP15441 con una portata pari a litri al secondo massimi 45 e litri al secondo medi 22,125 a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 697734; la derivazione sarà esercitata, per l'uso potabile - approvvigionamento idrico alle persone dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 15 marzo 2010 prot. ;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 15 marzo 2010 prot. Inserisci Ref.;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Fossano per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n° 30, e presso il Comune di Fossano a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Fossano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Fossano - Fossano

Alla società Alpi Acque S.p.A. - Savigliano

All'Azienda Sanitaria Locale CN1 - Cuneo

All'Autorità D'Ambito n. 4 Cuneese - Cuneo

Un rappresentante della società Alpi Acque S.p.A. dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 8 luglio 2010 alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Fossano; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Fossano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.11, comma 4°, lettera f, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Arch. Pesce Alessandro.

Cuneo, 7 maggio 2010

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dal T. Malone in Comune di Corio ad uso energetico assentita alla Soc. Eco-Power Universal.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 274-16049 del 21/4/2010

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Eco-Power Universal srl (omissis) con sede legale in 10070 Corio Fraz. Ritor-nato 85 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Ma-lone in Comune di Corio Canavese in misura di l/sec massimi 350 e medi 227 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 158.5 la potenza nominale media di kw 353 con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di ac-cordare la concessione per anni trenta successivi e conti-nui decorrenti dalla data del provvedimento di conces-sione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del T. Malone, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della pre-sente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Co-rio), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

(omissis)"

- Disciplinare di concessione

(omissis)"

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessio-nario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittio-fauna senza indennizzo alcuno, la portata istantanea mini-ma di 80 litri/sec oltre alla modulazione del 10%.

(omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua in Comune di Ri-varolo Canavese tramite pozzo e tramite il Canale di Rivarolo, a sua volta derivato dal T. Orco, ad uso civi-le assentita alla Soc. Sintedil.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Ri-sorse Idriche n. 275-16047 del 21/4/2010

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Sintedil srl (omissis) con sede legale in 10123 Torino, Via Cavour 1, la concessio-ne di derivazione d'acqua in Comune di Rivarolo Cana-vese per usi approvvigionamento di impianto di climatiz-zazione e antincendio, corrispondenti all'uso civile ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i, in misura di: l/sec max 98 e medi 15.5 tramite il Canale di Rivarolo, a sua volta derivato dal T. Orco, con restituzione nello stesso canale nello stesso Comune. L/sec max 20 e medi 0.5 tramite pozzo profondo metri 30 in falda superficiale - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 7 n. 83, limi-tatamente ai periodi di carenza della risorsa nel Canale di Rivarolo;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Ammi-nistrazione Provinciale;

salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui de-correnti dalla data del provvedimento di concessione.

(omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Tesso in Comune di Lanzo Tor. ad uso agricolo as-sentita a Bogino Gianni.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Ri-sorse Idriche n. 273-16051 del 21/4/2010

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Comunione di Utenti rap-presentata da Bogino Gianni (omissis) con sede legale in Lanzo torinese, Via Torino 22, il rinnovo della conces-sione di derivazione d'acqua dal T. Tesso in Comune di Lanzo Torinese in misura di litri/sec massimi 20 e medi 5 per irrigare ettari 6.54 di terreni dal 1 aprile al 30 settem-bre di ogni anno con restituzione nel T. Stura di Lanzo nello stesso Comune;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti del-l'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di ac-cordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 10.12.2009, data di scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osser-vezza delle condizioni contenute nel disciplinare di con-cessione;

(omissis)"

- Disciplinare di concessione

(omissis)"

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 176 litri/sec.

(omissis)"

Provincia di Torino

Determinazione dirigenziale n. 99-16088 del 26/04/2010 - L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Airone Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Venaria Reale (TO). Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione B.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

Determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di iscrivere la Cooperativa Sociale "Airone Società Cooperativa Sociale" (omissis) con sede legale in Venaria Reale (TO), alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione B (cooperative la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (art. 2 L.R. 18/94 e s.m.i. commi 3 e 4):

- è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale;

- è condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;

- soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;

- non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che necessitano di particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle relative Amministrazioni competenti in materia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 26 aprile 2010

Il Dirigente

Servizio Solidarietà Sociale

Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione dirigenziale n. 106-18337 del 7/05/2010 - L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: Iscrizione alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione Socio Assistenziale - dell' Associazione "VERBA" con sede legale nell'ambito del Comune di Torino.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

Determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l' Organizzazione di volontariato "Verba" con sede legale nell'ambito del Comune di Torino (omissis) alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

2. L'iscrizione nella Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alla Legge nazionale 266/1991 e regionale 38/1994 e s.m.i..

3. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

4. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

5. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 7 maggio 2010

Il Dirigente

Servizio Solidarietà Sociale

Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Progetto strategico Paesaggio 2006. Lavori per la realizzazione del Parco Olimpico in zona F3 nel Comune di Pinerolo. Pratica 129/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

Determina

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili necessari ai lavori relativi alla realizzazione del Parco Olimpico in zona F3 nel Comune di Pinerolo, sono stabilite nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2 Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria;

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta

del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992. In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Pinerolo.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 17 maggio 2010

La Dirigente del Servizio Espropriazioni
Domenica Vivenza

Provincia di Vercelli

Giudizio positivo di compatibilità ambientale art. 12 L.R.40/98 e s.m.i. Progetto di perforazione di n. 2 pozzi per uso potabile in falda profonda in loc. Cascina Giarrea nel comune di Saluggia, presentato dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede in Moncalvo (AT).

Determinazione Dirigenziale n. 1192 del 22.04.2010

(omissis)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. Di ritenere compatibile, nel suo complesso, sul piano programmatico, progettuale e ambientale il Progetto di "Perforazione di n. 2 pozzi per uso potabile in falda profonda in loc. Cascina Giarrea, nel Comune di Saluggia (VC)", proposto dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (C.C.A.M.) in data 25.09.2009, così come integrato in data 27.01.2010, e di considerare accettabili gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'intervento sulla scorta:

– Di tutte le prescrizioni stabilite nelle Autorizzazioni, pareri e nulla-osta acquisiti nell'ambito dell'istruttoria per l'Autorizzazione alla Ricerca di acque sotterranee, e relativa Concessione alla derivazione di acque di falda ad uso potabile, esperita a cura del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Vercelli (Allegato sub D), ovvero: Parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino del Po con nota n. 5626 del 30.12.2008. Nulla-osta espresso dalla Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva con nota n. 15583 del 20.11.2008. Nulla-osta al rilascio del provvedimento di competenza della Provincia di Vercelli espresso da ARPA Dip. Vercelli con nota n. 43016 del 22.04.2009. Parere favorevole all'intervento espresso dall'Ente Parco Fluviale del Po Tratto Torinese con Determinazione Dirigenziale n. 315 del 15.12.2008, trasmesso con nota n. 1804 del 17.12.2008. Conferma del parere favorevole all'intervento espresso dall'Ente Parco Fluviale del Po Tratto Torinese con Determinazione Dirigenziale n. 315 del 15.12.2008, di cui alla nota n. 458 del 23.04.2009.

– Di tutte le prescrizioni stabilite nei pareri e autorizzazioni acquisiti nell'istruttoria di VIA (Allegato sub C),

ovvero: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee rilasciata dalla Provincia di Vercelli Settore Risorse Idriche con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 23.02.2010. Parere favorevole alla trivellazione dei due nuovi pozzi espresso da ASL TO4 Sede di Settimo T.se con nota n. 23256 del 25.02.2010. Parere Regione Piemonte Direzione Ambiente n. 8423 del 05.03.2010 per la procedura di VIA e per Grande Derivazione ex comma 2 art. 56 L.R. n. 44/2000. Parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento rispetto alle Norme del Piano d'Area, espresso dall'Ente Parco Fluviale del Po Torinese con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 24.02.2010 (nota n. 313 del 09.03.2010).

– Del seguente quadro di prescrizioni, finalizzate alla risoluzione delle problematiche residue e a garantire e migliorare l'inserimento delle opere nel contesto territoriale e ambientale interessato, individuate in sede di Conferenza dei Servizi del 26.02.2010 (Allegato sub B):

Prescrizioni

– Dovranno essere rispettati i disposti del D.M. 14.01.2008, nonché le specifiche normative di Settore e di tutte le eventuali raccomandazioni e prescrizioni contenute negli elaborati progettuali;

– Il Proponente deve assicurare, durante la fase di realizzazione delle opere, il mantenimento della separazione tra l'acquifero superficiale non confinato e la falda in pressione. La falda superficiale dovrà essere esclusa dalla produzione attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili;

– In considerazione che il sito oggetto degli interventi ricade in Area Naturale Protetta, i lavori dovranno essere realizzati in periodo concordato con l'Ente Parco Fluviale del Po Torinese, al fine di arrecare il minor disturbo possibile alle specie faunistiche presenti;

– La successiva fase progettuale dovrà essere corredata con documentazione di approfondimento circa i collegamenti elettrici degli impianti di estrazione idrica e le eventuali nuove linee da realizzare all'interno del campo pozzi;

– Il Proponente, per l'ottenimento dell'autorizzazione a realizzare le opere in progetto, dovrà acquisire l'autorizzazione allo scarico delle acque di falda in corso d'acqua superficiale, nonché il nulla osta del gestore del corpo idrico individuato come recettore, presentando regolare istanza agli Uffici Provinciali e ad AIOS, corredata di regolare documentazione tecnica;

– Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera nella fase di costruzione dell'impianto, si dovrà procedere alla costante bagnatura di tutte le aree e piste di cantiere; si dovrà inoltre provvedere a umidificare le strade sterrate percorse dai mezzi d'opera. Gli automezzi in ingresso e uscita dall'area di cantiere, qualora trasportino materiali polverulenti, dovranno essere opportunamente telonati;

– Al di fuori dell'area di cantiere, l'impiego come terre e rocce da scavo di materiali di escavazione prodotti in loco di norma classificati come rifiuti speciali è possibile solo se ricorrono contemporaneamente tutte le condizioni di cui all'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Stessa considerazione riguardo al materiale che dovesse

provenire dall'esterno del cantiere ed essere in esso utilizzato;

– Qualora in fase di cantiere si verificassero sversamenti accidentali di sostanze contaminanti sul suolo, dovranno essere attuate entro le 24 ore le misure di prevenzione descritte nello Studio di Impatto Ambientale - Relazione Integrativa e le procedure operative ed amministrative di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

– Per quanto riguarda il piano di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee del campo pozzi, il Proponente dovrà mantenere l'attività di controllo per la ricerca degli isotopi radioattivi in falda superficiale e in falda profonda attualmente in essere, come definito dal Protocollo Regionale;

– Al fine di consentire verifiche e controlli alle strutture preposte, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 40/98, si dovrà comunicare la data di inizio e fine lavori, ad ARPA Dip. SC13, e alla Provincia di Vercelli Settore Pianificazione Territoriale e Settore Tutela Ambientale.

2. Di esprimere, per i motivi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98, *giudizio positivo di compatibilità ambientale* sul Progetto presentato in data 25.09.2009, così come integrato in data 27.01.2010, dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferato (C.C.A.M.), con sede in Moncalvo (AT) Via Ferraris n. 3, e denominato "Perforazione di n.2 pozzi per uso potabile in falda profonda in loc. Cascina Giarrea, nel Comune di Saluggia (VC)", composto degli elaborati in premessa elencati, in conformità con le conclusive risultanze della Conferenza dei Servizi del 26.02.2010; il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza di tutte le precauzioni e cautele già previste nel progetto presentato e di tutte le prescrizioni indicate e riportate al punto 1 precedente.

3. Il provvedimento di cui al punto 2 precedente, ai sensi dell'art. 12 comma 9 della L.R. n. 40/98, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del Proponente, l'Autorità Competente (Provincia di Vercelli) ai sensi del sopra richiamato art. 12 comma 9 della L.R. n. 40/98 può prorogare il predetto termine, scaduto il quale, senza che siano stati iniziati i lavori, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura deve essere integralmente rinnovata. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto e del particolare contesto ambientale in cui si inseriscono le opere, che impone attente cautele, nonché del programma di esecuzione dei lavori presentato dal Proponente, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le opere devono essere realizzate entro il termine di anni 2 dal rilascio del titolo a costruire le opere; trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'Autorità Competente (Provincia di Vercelli), la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per

il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 40/98, sarà inviata al Proponente e a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 40/98, e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art. 6 comma 5 e dell'art. 19 comma 1 della stessa Legge Regionale.

Allegato Sub.A Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento (omissis). *Allegato Sub.B* Verbale Conferenza dei Servizi in data 26.02.2010 (omissis). *Allegato Sub.C* Pareri, osservazioni e autorizzazioni acquisiti all'istruttoria di VIA (omissis). *Allegato Sub.D* Autorizzazioni, pareri e nulla-osta vincolanti acquisiti nell'istruttoria effettuata dal Servizio Risorse Idriche. Firmato:

Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale,
Responsabile dell'Organo Tecnico,
M. Ranghino.

Provincia di Vercelli

Istanza 31/05/2001 della ditta Beton Sesia srl per concessione di derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Borgosesia. Prat. n. 1408-VC10348. Determinazione del Dirigente n. 1188 del 22/04/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 31.03.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Beton Sesia s.r.l. con sede legale in Via Giordani 43/a del Comune di Varese (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune Borgosesia, di lt/sec 13 massimi cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 8.500 d'acqua da utilizzare per produzione beni e servizi.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 - 10122 Torino”, codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”, riportando nel modulo gli estremi identificativi dell’utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all’anno in corso detto canone sarà di € 1.068,00 (*millesessantotto/00*) pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)
Estratto del disciplinare n. 28 dell’11/05/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis) Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.....(omissis)

(omissis)

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli

Estrazioni materiali - pr. 1/2010 ditta SATAP S.p.A. - Richiesta autorizzazione idraulica per estrazione ed asportazione mc. 7.228,00 di materiale litoide dall'alveo del torrente Rovasenda in Comune di Villarboit.

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Vista il R.D. 25/07/1904 n. 523

si rende noto

che la Ditta S.A.T.A.P. S.p.A. con sede in Comune di Torino via Bonzanigo n. 22, ha presentato al Settore Regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, domanda, in data 29/04/2010, per ottenere l’autorizzazione idraulica all’estrazione ed asportazione di materiale litoide dall’alveo del torrente Rovasenda

Comune di Villarboit per un volume di mc. 7.228,00.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all’operazione di estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli – Via F.lli Ponti 24..

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Vercelli, 12 maggio 2010

Il Responsabile del Settore

Roberto Crivelli

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

Istanza Sig. Viscomi Rosario per concessione di area demaniale pertinente al T. Bogna in comune di Crevoladossola.

IL RESPONSABILE

del Settore OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Vista la domanda presentata in data 12 ottobre 2006 prot. di ricevimento n. 48522 del 12 ottobre 2006 dal Sig. Viscomi Rosario, residente in Domodossola, intesa ad ottenere il rilascio della concessione di un’area demaniale di mq. 668,00 ubicata nel comune di Domodossola costituente pertinenza idraulica del torrente Bogna, per uso “orto privato”.

Visto il T.U. 25/07/1904 n. 523

Vista la legge Regionale 12/2004, la legge Regionale n. 9/2007 e il regolamento n. 14/R/2004 e s.m.i.

Dispone

Che la domanda suddetta corredata dalla planimetria catastale sia affissa per la durata di quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune di Domodossola a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all’oggetto della concessione.

Eventuali domande concorrenti o osservazioni ed opposizioni dovranno pervenire mediante invio o consegna all’Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania Via Romita 13 bis 28845 Domodossola VB, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso.

Decorso il termine previsto senza che nessuna osservazione o domanda concorrente sia pervenuta la concessione, sarà autorizzata a favore del Sig. Rosario Viscomi.

Domodossola, 13 maggio 2010

Il Direttore Regionale

Giovanni Ercole

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

Istanza Sig. Viscomi Franco per concessione area demaniale pertinente Torrente Bogna in comune di Crevoladossola.

IL RESPONSABILE

del Settore OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico
di Verbania

Vista la domanda presentata in data 1 aprile 2010 prot. di ricevimento n. 24579/DB 14.13 dell'1 aprile 2010 dal Sig. Viscomi Franco, residente in Domodossola, intesa ad ottenere il rilascio della concessione di un'area demaniale di mq. 404,00 ubicata nel comune di Crevoladossola costituente pertinenza idraulica del torrente Bogna, per uso "orto privato".

Visto il T.U. 25/07/1904 n. 523

Vista la legge Regionale 12/2004, la legge Regionale n. 9/2007 e il regolamento n. 14/R/2004 e s.m.i.

Dispone

Che la domanda suddetta corredata dalla planimetria catastale sia affissa per la durata di quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Crevoladossola a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali domande concorrenti o osservazioni ed opposizioni dovranno pervenire mediante invio o consegna all'Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania Via Romita 13 bis 28845 Domodossola VB, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso.

Decorso il termine previsto senza che nessuna osservazione o domanda concorrente sia pervenuta la concessione, sarà autorizzata a favore del Sig. Franco Viscomi.

Domodossola, 13 maggio 2010

Il Direttore Regionale
Giovanni Ercole

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

Istanza Ditta Pedretti Antonio S.a.s. per concessione area demaniale pertinente Torrente S. Giovanni in comune di Verbania.

IL RESPONSABILE

del Settore OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico
di Verbania

Vista la domanda presentata in data 13 novembre 2008 prot. di ricevimento n. 85672/DA 14.09 del 15 dicembre 2008 dalla Ditta Pedretti Antonio S.a.s., con sede in Verbania, intesa ad ottenere il rilascio della concessione di un'area demaniale di mq. 1.660 circa ubicata nel comune di Verbania località Possaccio costituente pertinenza idraulica del Torrente San Giovanni per uso deposito di materiali edili.

Visto il T.U. 25/07/1904 n. 523

Vista la legge Regionale 12/2004, la legge Regionale n. 9/2007 e il regolamento n. 14/R/2004 e s.m.i.

Dispone

Che la domanda suddetta corredata dalla planimetria catastale sia affissa per la durata di quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Verbania a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali domande concorrenti o osservazioni ed oppo-

sizioni dovranno pervenire mediante invio o consegna all'Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania Via Romita 13 bis 28845 Domodossola VB, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso.

Decorso il termine previsto senza che nessuna osservazione o domanda concorrente sia pervenuta la concessione, sarà autorizzata a favore della Ditta Pedretti Antonio S.a.s.

Domodossola, 13 maggio 2010

Il Direttore Regionale
Giovanni Ercole

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

R.D. n. 523/1904, D.Lgs. n. 275/1993, D.Lgs. n. 112/1998, L.R. n. 44/2000, D.G.R. n. 44-5084/2002, D.G.R. n. 1-7321 del 08/10/2002 - Direttiva tecnica dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po adottata con deliberazione n. 9/2006 del 05/04/2006. Domanda in data 03.05.2010 della Ditta Scavi Ter Morletto srl per ottenere la concessione relativa all'estrazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Orco, nel Comune di Locana. (TO).

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002

si rende noto

che la Ditta Scavi Ter Morletto srl con sede in Rivarolo C.se C.so Trieste, 78 ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino domanda in data 03.05.2010 per ottenere la concessione di estrazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Orco, nel comune di Locana (TO), per un volume totale di 1.319,10 m3, in esubero a lavori conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite del volume suddetto, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino – Via Belfiore, 23 – Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, le proprie osservazioni/determinazioni, al Settore sopra citato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Si informa che il funzionario incaricato dell'istruttoria tecnico-amministrativa è l'Ing. Riccardo Crivellari sempre del citato Settore regionale.

Il Vicario della Direzione
Andrea Tealdi

**COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO**

Provincia di Biella

Annuncio avvenuto deposito documentazione progettuale "RBC ENERGY" S.r.l. Valle Mosso per avvio fase Valutazione art. 12 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

La "RBC Energy" S.r.l., Via Robiolio n. 25, Valle Mosso

(BI), ha depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Biella, in data 14.05.2010 prot. ricez. n. 20430/10, copia degli elaborati progettuali di cui all'art. 12 co 2 lett. a) L.R. 40/98 e ss.mm.ii. al fine di consentire l'accesso al pubblico dei medesimi e dare così avvio alla fase dalla quale scaturirà giudizio di compatibilità ambientale ed eventuale rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto, con eventuale rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto, nel procedimento di V.I.A., relativamente all'intervento rientrante nella tipologia di opera n. 41 All. B2 L.R. 40/98 e denominato: "Centrale idroelettrica Torrente Oropa" e da realizzarsi nel territorio del Comune di Biella, Riserva Speciale S.M. Oropa.

Stante la sua localizzazione all'interno di area protetta, il progetto è direttamente sottoposto alla fase di Valutazione (ai sensi art. 4 comma 2 lett. b) L.R. 40/98 e ss.mm.ii.).

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa" del giorno 14.05.2010.

Gli elaborati suddetti sono a disposizione del pubblico, per giorni sessanta a decorrere dal 14.05.2010 suddetto, presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Biella, via Quintino Sella 12 Biella e presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Biella.

Le parti principali del progetto sono pubblicate sul sito internet www.provincia.biella.it nella sezione "Tutela Ambientale". Eventuali osservazioni e contributi tecnico-scientifici possono essere fatti pervenire all'Ufficio di Deposito Progetti e S.I.A. di Biella, nel termine di 60 giorni predetto.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla suindicata data del 14.05.2010, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 L.R. 40/98 citata.

Ai sensi dell'art. 4 e ss. della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento designato sarà il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura della Provincia di Biella dott. Giorgio Saracco (tel. 015 8480726).

Avverso il provvedimento finale sarà possibile, per chi ne vanta interesse, esperire i ricorsi previsti dalla L. 06.12.1971 n. 1034 e dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

Biella, 14 maggio 2010

Il Dirigente
Giorgio Saracco

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Regione Piemonte Settore Gestione Proprietà Forestali regionali e Vivaistiche – Cuneo - taglio alberi su proprietà demaniale lungo i corsi d'acqua Rio Barchi e Torrente Armella in Comune di Ormea. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 12.05.2010 prot. 34756DB1410
Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Walter Bessone Telefono: 0171/321911

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Regione Piemonte Settore Gestione Proprietà Forestali regionali e Vivaistiche – Cuneo - taglio alberi su proprietà demaniale lungo il corso d'acqua Rio Cevetta in Comune di Priero. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 12.05.2010 prot. 34750DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Walter Bessone Telefono: 0171/321911

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Consorzio Area Artigianale 2000 - Saluzzo - Realizzazione canalizzazione di scarico acque bianche e prote-

zione sponsale allo sbocco su Rio Tagliata in Comune di Saluzzo. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 11.05.2010 prot. 34695/DB1410;
 Responsabile del procedimento
 Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.
 Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
 Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg
 Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
 Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
 Per informazioni sul procedimento:
 Gianluca Ing. Comba Telefono: 0171/321911
 e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 120 gg
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
 Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
 Il Responsabile del Settore
 Carlo Giraudo

Regione Piemonte
 Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
Comune di Crissolo – Lavori di regimazione idraulica fiume Po in località Riundin in comune di Crissolo. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 07/05/2010 prot. 33799DB1410
 Responsabile del procedimento
 Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.
 Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
 Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg
 Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
 Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
 Per informazioni sul procedimento:
 Ing. Antonio Rollo
 Telefono: 0171/321911
 e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 90 gg
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
 Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
 Il Responsabile del Settore
 Carlo Giraudo

Regione Piemonte
 Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
Comune di Stroppa – Rifacimento ponte sul torrente Maira in comune di Stroppa. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 07/05/2010 prot. 33895DB1410;
 Responsabile del procedimento
 Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.
 Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
 Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg
 Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
 Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
 Per informazioni sul procedimento:
 Ing. Antonio Rollo Telefono: 0171/321911
 e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 120 gg
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
 Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
 Carlo Giraudo

Regione Piemonte
 Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
Comune di Crissolo – Lavori ripristino attraversamento torrente Tossier e opere complementari in comune di Crissolo. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 07/05/2010 prot. 33817DB1410;
 Responsabile del procedimento
 Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.
 Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
 Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg
 Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
 Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
 Per informazioni sul procedimento:
 Ing. Antonio Rollo Telefono: 0171/321911
 e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 120 gg.
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
 Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è am-

messo ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Crissolo – Lavori di costruzione difese spondali, briglie e opere accessorie sul fiume Po nel centro abitato in comune di Crissolo. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 07/05/2010 prot. 33871DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Ing. Antonio Rollo Telefono: 0171/321911

e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Pietraporzio – Autorizzazione idraulica per protezioni spondali lungo il Rio del Piz in comune di Pietraporzio. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 14/05/2010 prot. 35632DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Dott.ssa Maria Grazia Gallo Telefono: 0171/321911

e-mail: mariagrazia.gallo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Casteldelfino – Lavori rifacimento ponte IBAK sul torrente Varaita di Bellino in comune di Casteldelfino. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 17.05.2010 prot. 36062DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Gianluca Ing. Comba Telefono: 0171/321911

e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Casteldelfino – Lavori di realizzazione scogliere di argine a protezione ponte IBAK sul torrente Varaita di Bellino in comune di Casteldelfino. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 17.05.2010 prot. 36029DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare me-

morie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Gianluca Ing. Comba Telefono: 0171/321911

e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore

Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Servizio Idrico Integrato

Definizione dell'area di salvaguardia della nuova opera di presa sul fiume Tanaro, nel comune di Alba (CN) – modifica della planimetria su base catastale allegata quale parte integrante e sostanziale alla determinazione n. 555 del 23.11.2009. Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Oggetto: definizione dell'area di salvaguardia della nuova opera di presa sul fiume Tanaro, nel Comune di Alba (CN) – modifica della planimetria su base catastale allegata quale parte integrante e sostanziale alla determinazione n. 555 del 23.11.2009. Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Data di ricevimento dell'istanza: 11 maggio 2010

n. protocollo: 18452

n. assegnato alla pratica: 422

Responsabile del procedimento:

Direzione Ambiente - Settore Servizio Idrico Integrato

Via Principe Amedeo n. 17 – Torino

Nominativo: Ing. Salvatore De Giorgio

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente comunicazione

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Settore Servizio Idrico Integrato - Torino Via Principe Amedeo n. 17, 3° piano

Per informazioni sul procedimento:

dott. Geol. Massimiliano Petricig

tel. 011 432.4818

e-mail: massimiliano.petricig@regione.piemonte.it

dott. Agr. Elena Anselmetti

tel. 011 432.4470

e-mail: elena.anselmetti@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Ambiente - Via Principe Amedeo n. 17 – Torino

Si prega di indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Regione Piemonte

Metanodotti “Allacciamento ENI S.p.A. DIV. R&M DN 100 (4”) 12 bar” ubicato nei Comuni di Torino e Collegno e “Anello di Torino – Varianti per inserimento PIDI ed eliminazione PIL esistente DN 400 (16”), 12 bar” ubicate nel Comune di Torino, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento di autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara n. 7 e uffici in Torino, C.so Taranto 61/A, in data 19.04.2010 ha inoltrato alla Regione Piemonte l'istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità dei metanodotti “Allacciamento ENI S.p.A. DIV. R&M DN 100 (4”) 12 bar”, nei Comuni di Torino e Collegno e “Anello di Torino – Varianti per inserimento PIDI ed eliminazione PIL esistente DN 400 (16”) 12 bar” nel Comune di Torino.

In base alla dichiarazione rilasciata dalla società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi del comma 1, Articolo 31 del Decreto Legislativo 164/2000, la costruzione dei metanodotti risulta “necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema”.

Con il presente avviso, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha inizio la fase istruttoria del procedimento che si concluderà entro centottanta giorni dalla stessa data.

Le opere in progetto interessano il territorio dei Comuni di Torino e Collegno nella Provincia di Torino.

Ai sensi dell'art. 52 ter del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., il presente avviso, con l'elenco di seguito riportato, recante indicazione dei Comuni, dei fogli e delle particelle catastali interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in data odierna è pubblicato sul sito Internet ufficiale della Regione.

A cura di SNAM Rete Gas, nella stessa data è affisso all'Albo pretorio dei Comuni di Torino e Collegno e notificato mediante comunicazione personale ai proprietari interessati.

L'istanza di cui sopra e i documenti allegati (progetto definitivo compreso l'elenco dei fogli e delle particelle catastali interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) sono, pertanto, depositati per la visione al pubblico:

presso la Regione Piemonte, Direzione Ambiente - Settore Politiche Energetiche, Via Giuseppe Pomba, 29 – Torino – 2° piano (orario di apertura al pubblico: h. 9.30 – 12.00 dal lunedì al venerdì); eventuali osservazioni devono essere presentate entro i successivi trenta giorni al Responsabile del procedimento;

presso l'ufficio tecnico dei Comuni di Torino e Collegno, per venti giorni consecutivi, a decorrere dalla data dell'affissione del presente avviso all'Albo pretorio; gli interessati, a norma del citato art. 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., potranno presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni dall'affissione all'albo pretorio; le osservazioni devono essere indirizzate alla Regione Piemonte, Settore Politiche Energetiche, Via Giuseppe Pomba, 29 – 10123 Torino, ai Comuni di Torino e Collegno e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A. – C.so Taranto n. 61/A, 10100 Torino, in qualità di società proponente il progetto.

Ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i. e della l.r. 7/2005, il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Quaglia, dirigente responsabile del Settore Politiche Energetiche; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è l'arch. Aurelia Vinci del Settore Politiche Energetiche.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento
Roberto Quaglia

METANODOTTI “ALLACCIAMENTO ENI S.p.A. DIV. R&M DN 100 (4”) 12 BAR” UBICATO NEI COMUNI DI TORINO E COLLEGNO E “ANELLO DI TORINO – VARIANTI PER INSERIMENTO PIDI ED ELIMINAZIONE PIL ESISTENTE DN 400 (16”), 12 BAR” UBICATE NEL COMUNE DI TORINO

Elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio

(terreni soggetti a imposizione di servitù)

Comune Collegno (TO):

Foglio 2 – particella 377.

Comune Torino (TO):

Foglio 1114 – particelle: 53 – 54;

Foglio 1115 – particella: 49;

Foglio 1116 – particelle: 2 – 3;

Foglio 1118 – particelle: 2 – 3 – 8.

Elenco delle aree interessate esclusivamente da occupazione lavori

(terreni non soggetti ad imposizione di servitù)

Comune Torino (TO):

Foglio 1118 – particella: 11.

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Luserna San Giovanni (Torino)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 29/09/2009).

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione

1. Il Comune di Luserna San Giovanni è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 – Autonomia

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica, favorendo in tutti i settori i diritti inviolabili dei soggetti più deboli e, in particolare, dei minori, dei malati e degli anziani, dei sofferenti mentali, degli handicappati e dei meno abbienti, e promovendo interventi tesi alla prevenzione e al recupero per tossicodipendenti, alcoolisti e carcerati.

4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

7. Il comune, ha tra le proprie finalità la tutela e la valorizzazione della Pietra di Luserna.

8. I residenti nel territorio del Comune hanno i diritti fondamentali alla qualità della vita, alla casa, alla salute, alla partecipazione alle attività sociali e culturali e alla istruzione e ad ogni forma di protezione e assistenza, senza discriminazione.

9. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

10. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 – Sede

1. La sede del comune è sita in Via Roma n. 31. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 - Territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Airali e da 2 Frazioni storicamente riconosciute dalla Comunità, Luserna e San Giovanni.

2. Il territorio del Comune si estende per Km² 17,73 ed è confinante con i Comuni di Torre Pellice, Angrogna, Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Bagnolo Piemonte, Rorà.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico viene individuato apposito spazio in luogo facilmente accessibile al pubblico da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore –

Distintivo del sindaco

1. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone con disegnata in campo azzurro una lucerna d'oro accesa di rosso accompagnata in campo da sette stelle malordinate d'oro, avvolta da rami di quercia e alloro, con sottostante scritta in latino: "Lux in tenebris lucet" e sormontata da una corona turrita dorata con l'interno rosso. Il Sindaco o Assessore suo delegato può esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il gonfalone comunale nella foggia sopraindicata.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 7 - Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in

rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici; d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24.

Art. 8 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.

Coordinamento degli Interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco ha facoltà di istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi o dei procedimenti medesimi che provvede a tenere i rapporti con le persone diversamente abili ed i loro familiari.

Art. 9 - Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 196/2009 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 – Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente eletto tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto. Nella prima votazione, per l'elezione dei predetti, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio, mentre nelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il consesso.

2. Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla

carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha espresso, può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia.

4. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

5. Il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente; Per lo svolgimento delle funzioni del Presidente è costituito l'Ufficio di Vicepresidenza composto da 1 Consigliere di Maggioranza e da 1 Consigliere di Minoranza.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- rappresenta il Consiglio Comunale;
- convoca e fissa, sentito il Sindaco, le date delle riunioni del Consiglio Comunale, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- sottoscrive il verbale delle sedute insieme a Segretario Comunale;
- convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- partecipa e vigila alle Commissioni consiliari;
- assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

Art. 12 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro un mese dalla prima seduta del consiglio il Sindaco, sentita la giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il consiglio esaminato detto programma ha facoltà di pronunciarsi su di esso con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del

programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

9. Le attribuzioni del Consiglio Comunale sono individuate dall'art. 42 del T.U. N. 267/2000.

10. E' prevista la tutela assicurativa degli amministratori comunali e dei correlati organi tecnico-amministrativi per danni derivanti dall'esercizio del loro mandato o ufficio sia di ordine civile (per responsabilità nei confronti dei terzi) che penale. L'Ente garantisce l'anticipazione delle spese legali e connesse al giudizio anche in caso di vertenze penali, salvo l'emanazione di una sentenza di condanna.

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio – Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: – cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; – tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione del Consiglio se non sia stato inserito all'ordine del giorno della seduta fissata. La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno viene depositata agli atti del Consiglio in visione per la consultazione da parte dei consiglieri, tre giorni prima della seduta (comprensiva della data di svolgimento del Consiglio Comunale salvo che per le sedute straordinarie urgenti);

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di:

- n. 8 consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- n. 6 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, anche per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima e seconda convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio del Sindaco ove costituito.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio, ciascun gruppo designa fra i suoi componenti un capogruppo consigliere.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro Tre giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a Cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza o l'indennità di funzione.

7. Il Comune mette a disposizione dei Gruppi Consiliari, per l'espletamento del mandato amministrativo, apposita sala della sede comunale, dove possano riunirsi.

Art. 14 - Sessioni del Consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, entrano in vigore divenuta esecutiva la rispettiva deliberazione di approvazione.

Art. 16 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 17 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste sull'attività dell'Amministrazione.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la

presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 18 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 19 - Interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessorie mozioni al Consiglio Comunale.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà le modalità di presentazione delle interrogazioni, i tempi, lo svolgimento, la discussione delle stesse e le risposte..

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 20 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è il titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore all'uopo delegato.

4. Il Sindaco è il rappresentante legale dell'Ente, e come

tale partecipa mediante apposita sottoscrizione alla costituzione di società nelle quali sia interessato il Comune o alla stipulazione di convenzioni tra Enti.

Art. 21 - Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 12, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
2. Il Consiglio Comunale partecipa, con cadenza annuale, alla definizione, adeguamento e verifica dell'attuazione delle linee programmatiche mediante assunzione di apposita deliberazione.

Art. 22 - Vice sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore all'uopo delegato.

Art. 23 - Delegati del Sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri.

Art. 24 - La Giunta - Composizione e nomina – Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da sei Assessori, compreso il vicesindaco.
2. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
3. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 25 - Competenze della Giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'affidamento di incarichi professionali di tipo fiduciario, intendendo per tali l'affidamento di consulenze legali o il conferimento di incarichi per la costituzione in

giudizio dell'Ente, è ascritto alla competenza della Giunta Comunale.

Art. 26 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 27 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE –
DIFENSORE CIVICO**

Capo I

**PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE**

Art. 28 - Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali esistenti.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e le consultazioni popolari su questioni di interesse generale;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite

forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29 – Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove forme associative e di cooperazione presenti sul proprio territorio, che siano dotati di Statuto garantendo a tutte pari opportunità;

- contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività di carattere generale potranno essere erogati alle predette Associazioni, con esclusione dei partiti politici, ed in base ai criteri fissati in apposito Regolamento Comunale ;

- potranno essere messi a disposizione delle Associazioni locali anche gratuitamente in base ai principi all'uopo stabiliti dal Regolamento Comunale per l'utilizzo delle strutture, beni o servizi costituenti patrimonio dell'ente ;

- il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute, a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale;

2. E' istituito il registro delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovramunicipale.

3. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione presenti o depositi in Comune, secondo le modalità e la disciplina fissate dal regolamento:

- apposita istanza;

- copia dello Statuto, comunicando la sede e il nominativo del legale rappresentante;

4. Non saranno riconosciute le Associazioni segrete o che esprimano principi anticonstituzionali o incompatibili con le leggi dello Stato o con il presente Statuto.

5. Ogni associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, secondo la normativa vigente e di essere consultata, a richiesta, in merito ad iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

a) Consulta delle associazioni;

1. Il Comune di Luserna San Giovanni, per la promozione e l'attività delle associazioni operanti nel territorio comunale,

istituisce la Consulta delle associazioni.

2. La consulta ha il compito di proporre e promuovere iniziative culturali, scientifiche, sportive e ricreative che possono contribuire alla crescita civile e sociale della comunità di Luserna San Giovanni.

3. La consulta è costituita e rappresentata da tutti i presidenti delle associazioni o società o loro delegati.

4. La consulta è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore delegato permanente.

5. La consulta, di norma, si riunisce due volte l'anno per redigere il bilancio preventivo e consuntivo delle attività.

6. La consulta si riunisce inoltre su convocazione del Sindaco o di un quinto delle Associazioni presenti sul territorio comunale.

b) Volontariato;

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e

sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente;

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni;

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 30 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 31 – Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 32 - Istanze petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi .

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato

del procedimento. Entro cinque giorni saranno comunicate al presentatore e al primo firmatario della medesima le determinazioni assunte in merito.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da n. 30 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 33 - Partecipazione alla vita pubblica Locale
Il Comune favorisce la partecipazione.

Capo II REFERENDUM

Art. 34 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 30 per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 36 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Consiglio Comunale delibererà sul mancato recepimento delle indicazioni referendarie con adeguate motivazioni.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Art. 37 - Difensore civico

1. Il Comune ha la facoltà di promuovere in accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia l'istituzione di un comune ufficio del Difensore Civico.

L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti in apposito regolamento.

2. Il regolamento dovrà disciplinarne la nomina, le funzioni, i compiti di intervento del Difensore Civico.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 38 - Pubblicazione degli atti

1. Tutte le deliberazioni del Comune e degli altri enti locali, nonché le determinazioni espresse dai Responsabili di Servizio, sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'ente per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla loro affissione all'Albo Pretorio; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio sono comunicate agli Amministratori mediante deposito in apposito fascicolo presso l'ufficio del Sindaco.

Art. 39 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 40 - Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, successivamente all'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 41 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 41, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

**TITOLO VI
I SERVIZI**

Art. 43 - Forma di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 47, comma 1;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 47, commi 2 e 3.

Art. 44 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 45 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale,

approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore :

a) il consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati mediante deliberazione del Consiglio Comunale scegliendo fra coloro che eleggibili a consigliere comunale, abbiano una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Consiglio Comunale, con deliberazione, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ha facoltà di revocare il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nominare i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 46 – Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 45 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 47 – Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 48 - Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Per la procedura di scelta del contraente si ricorre alle norme vigenti che disciplinano l'appalto di servizi.

Art. 49 - Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50 – Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 51 - Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52 - Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il comune mediante deliberazione della Giunta Comunale programma con cadenza annuale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

– accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio ed in funzione degli obiettivi fissati dal piano esecutivo di gestione;

– riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

– compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

– attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propeedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54 - Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 55 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56 – Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La disciplina dei predetti contratti è regolata dalle vigenti norme in materia.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE – RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 57 - Segretario comunale - Direttore generale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipendente funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

4. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale e di responsabile di uffici e servizi.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento

di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 58 – Vicesegretario comunale

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale, sentito il Segretario, di funzioni varie od ausiliarie, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

2. Dell'incarico deve essere data comunicazione al Prefetto.

Art. 59 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quel-

le di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 60 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 61 - Rappresentanza del comune in giudizio

1. La Giunta Comunale, mediante apposita deliberazione, provvederà ad autorizzare la costituzione in giudizio dell'Ente ed a conferire incarico ad un legale per la difesa delle ragioni del Comune, demandando ai competenti responsabili di servizio l'adozione dei conseguenti atti gestionali.

2. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 3.

3. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il Sindaco o il responsabile del servizio interessato alla rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà confermata la nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Violazioni di norme comunali – Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore Euro 25,00= né superiore a Euro 500,00= ai sensi del disposto dell'art. 10 della Legge 689/81 e s.m. i. l'aggiornamento delle sanzioni ovvero e il minimo e il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni è competente il Consiglio Comunale.

3. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Competente all'irrogazione della sanzione è il responsabile del settore o del servizio interessato.

4. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongano altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00= né superiore a Euro 500,00=.

Art. 63 - Violazione alle norme di legge – Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 64 - Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 65 – Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Successivamente all'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione e decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

Comune di Pecco (Torino)

Modifica allo Statuto Comunale (Estratto Deliberazione C.C. n. 26 del 25/09/09: Modifica allo Statuto Comunale).

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di procedere alla modifica del 5° comma dell'art. 9 dello Statuto comunale nel seguente testo:

“La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 2 a un massimo di 4 Assessori, Consiglieri Comunali di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco. La scelta del numero di assessori tra il minimo e il massimo previsto è operata dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta”.

Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida - Roccaverano (Asti)

Statuto della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida (Deliberazione Consiglio n. 4 del 29.04.2010).

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Statuto con il termine:

1. Comunità Montana si intende: la “Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida”;

2. Legge sulla montagna si intende: la Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche e integrazioni;

3. Ordinamento degli Enti Locali si intende: il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

4. Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna si intende: il Testo Unico delle Leggi Regionali sulla montagna di cui alla Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

Natura giuridica

1. La Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.

2. La Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

3. La Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida è Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del d. lgs. n. 267 del 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.

4. La Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida è Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

Art. 2

Finalità

La Comunità Montana:

1. promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente;

2. concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale;

3. promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali;

4. assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio;

Art. 3

Strumenti

1. La Comunità realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della l.r. n. 16 del 1999;

b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della l.r. n. 16 del 1999, ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;

c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre

funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

2. La Comunità Montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico.

Art. 4

Funzioni proprie

Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico del territorio la Comunità svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane:

1. energia. La Comunità montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica e dell'energia solare termica;

2. patrimonio forestale. La Comunità montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professione delle imprese e degli addetti forestali;

3. valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;

4. artigianato artistico e tipico. La Comunità montana incentiva l'artigianato artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale;

5. turismo. La Comunità montana garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio.

Art. 5

Territorio, sede e segni distintivi

1. Il territorio della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida è costituito dai Comuni di: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame e Vesime.

2. La Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida ha sede in Roccaverano, Via Roma n. 8. Gli organi della Comunità Montana possono, in via di motivata eccezione, riunirsi in luogo diverso dalla sede.

3. La Comunità Montana è dotata di un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione dell'organo rappresentativo, n. 12 del 28.02.2002.

TITOLO II ORGANI

Art. 6

Organi

1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio, il

Presidente, la Giunta.

2. Ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale n. 16 del 1999 è inoltre prevista l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 16 del presente Statuto.

3. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

4. La composizione degli organi rispetta il principio delle pari opportunità.

Art. 7

Costituzione e durata del Consiglio.

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dagli artt. 15 bis, 15 sexies e 15 septies della legge regionale Piemonte n. 16 del 1999. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dal momento dell'insediamento.

Art. 8

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità.

2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;
- b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
- c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;
- d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;
- e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
- g) i conti consuntivi;
- h) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;

n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del-

la Giunta o dei funzionari;

- o) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni;
- p) la nomina dei revisori contabili;
- q) l'affidamento del servizio di tesoreria;
- r) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 9

Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme del Titolo III, Capo secondo del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11 del presente Statuto.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 10

Gruppi consiliari

1. Nel consiglio comunitario possono essere istituiti i gruppi consiliari formati dai consiglieri eletti.

2. La disciplina dei gruppi consiliari, qualora costituiti, è dettata dal regolamento di cui all'art. 11 nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;
- b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
- c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri gruppi.

Art. 11

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni permanenti.

2. Il Regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori, il Presidente, i componenti della Giunta, i dipendenti della Comunità Montana, gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stes-

se, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.

7. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. Alle opposizioni spetta la Presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia, ove costituite.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale.

2. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 13

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da 4 Assessori;

2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente;

3. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana ed ispirarsi al principio delle pari opportunità.

Art. 14

Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) ad approvare le convezioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;

d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;

e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;

h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 15

Presidente

1. Il Presidente della Comunità montana è il legale rap-

presentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana

c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta

d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana

e) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;

f) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere più anziano;

g) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore verbalizzante;

h) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;

i) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

j) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

k) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

o) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al

Consiglio;

p) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

q) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.

r) il Presidente della Comunità può delegare uno o più consiglieri della comunità per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna

Art. 16

Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del d. lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

3. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 17

Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana.

2. Il Presidente della Comunità Montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco. All'Assemblea possono altresì partecipare gli Assessori della Comunità Montana interessati per materia.

3. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco – eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio segreto. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco più anziano di età presente.

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

6. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato

dal Consiglio della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 18

Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore ed agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità Montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 19

Segretario/Direttore

1. La Comunità Montana si dota di un Segretario, o di un Direttore che può svolgere anche le funzioni di Segretario, responsabile della gestione del personale della Comunità Montana.

2. Il Segretario/Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità Montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Segretario/Direttore della Comunità Montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

4. Il Segretario/Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;

b) predispose i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità Montana;

c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a dispo-

sizione della Comunità Montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;

d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto;

e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;

f) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;

g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;

5. Il Segretario/Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità Montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 20

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità Montana con deliberazione del Consiglio.

2. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia, di efficienza e di economicità. In particolare la programmazione e l'organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popolazione rilevata rispetto al territorio di riferimento e della particolare conformazione del territorio.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.

4. La Comunità Montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 21

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità Montana, in attuazione dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà.

3. Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa, la Comunità Montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.

Art. 22

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Programmi annuali operativi. Piani di settore

1. La Comunità Montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

7. La Comunità Montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:

- risorse idriche ed energie rinnovabili;
- sviluppo turistico;
- valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;
- filiera forestale.

Art. 23

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.

3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Art. 24

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 25

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità Montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità Montana.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 26

Principi

1. La Comunità Montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.

2. A tal fine la Comunità Montana:

- a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
- d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
- e) provvede alla consultazione della popolazione.

Art. 27

Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità Montana garantisce alla popolazione una riunione pubblica con cadenza almeno annuale al fine di condividere ed illustrare lo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.
2. La Comunità pubblica ogni anno una relazione sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa delle attività di cui al comma precedente.

Art. 28

Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.
2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.
4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.
5. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono nor-

me regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

3. Le modifiche od integrazioni dello statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la Disciplina del Sistema elettorale delle Comunità Montane.

5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assolta esclusivamente mediante strumento informatico, nell'edificio adibito a sede della Comunità Montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti.

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



Novara - E' fiorita l'Erba voglio

"È fiorita l'Erba voglio" è una mostra-mercato di fiori e piante da collezione, presentati dai migliori vivaisti di tutta Italia, promossa dall'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Novara con la collaborazione dell'Agenzia di accoglienza e promozione Turistica Locale e del Garden Club di Novara nella cornice dello splendido Palazzo Natta. Fanno da corona all'evento insoliti e delicati acquerelli botanici, opera di affermati e apprezzati pittori.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco

Direttore responsabile Roberto Moisio *Redazione* Carmen Cimicchi

Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.